SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 marzo 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero delle imprese e del made in Italy

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Istituto nazionale di statistica

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero delle imprese e del made in Italy

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 marzo 2025, n. **34**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta - SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta - SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO
DI SAN GIOVANNI
DI GERUSALEMME DI RODI E DI MALTA,
DETTO SOVRANO MILITARE
ORDINE DI MALTA - SMOM

Il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta (di seguito, anche SMOM), di seguito denominati le «Parti»,

Premesso che:

le relazioni bilaterali tra la Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta sono regolate dall'Accordo concernente l'aggiornamento dello Scambio di Note dell'11 gennaio del 1960 per la regolamentazione dei reciproci rapporti bilaterali, con Protocollo attuativo dell'art. 5, fatto in Roma il 17 maggio 2012 (d'ora innanzi Protocollo attuativo);

la Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta intrattengono relazioni diplomatiche fin dal 1956 e dal 1980 a livello di Ambasciate (d.P.R. 15 dicembre 1980 n. 1055), con applicazione della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, richiamata dal Protocollo attuativo;

la Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta intrattengono proficue relazioni a livello governativo e a questo fine si scambiano con regolarità visite ufficiali al più alto livello;

il Sovrano Militare Ordine di Malta svolge la sua meritoria opera a favore delle fasce più deboli della popolazione in numerosi Paesi ed intrattiene relazioni diplomatiche con 113 Stati;

l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta volto a codificare lo stato delle relazioni bilaterali, fatto a Roma il 17 maggio

2012 ratificato in Italia con Decreto del Presidente della Repubblica ed entrato in vigore in data 11 ottobre 2012, all'articolo 8 prevede che l'Italia riconosce la personalità giuridica delle istituzioni dello SMOM quali enti di diritto pubblico melitense, appartenenti all'ordinamento giuridico dello stesso SMOM;

il Sovrano Militare Ordine di Malta opera anche in Italia in favore della popolazione italiana per le attività di interesse generale, parallelamente a quanto previsto dall'articolo 5 del Codice del Terzo settore italiano (d.lgt. 3 luglio 2017, n. 117) tramite il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (di seguito, C.I.S.O.M.), ente di diritto pubblico melitense di tipo fondativo;

in particolare il C.I.S.O.M. opera in virtù sia dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatto a Roma il 28 gennaio 1991, sia dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta in materia di assistenza nelle attività di salvaguardia della vita umana in mare, fatto a Roma il 29 settembre 2020;

la Repubblica italiana riafferma l'alto valore delle attività di interesse generale svolte dal Sovrano Militare Ordine di Malta anche in favore della popolazione italiana e quindi, nell'interesse della popolazione stessa, conclude accordi volti a favorire la collaborazione in detto campo;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore italiano

1. Il C.I.S.O.M. è iscritto di diritto, su domanda, nel Registro unico nazionale italiano del Terzo settore.

2. A tal fine, il C.I.S.O.M. adotta un regolamento, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto e in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità dell'ente, recepisce le norme del Codice del Terzo settore italiano ed è depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito, RUNTS). Il regolamento, in coerenza con lo statuto del C.I.S.O.M., individua le attività di cui agli articoli 5 e 6 del Codice del Terzo settore italiano da assoggettare alle norme del Codice medesimo e ne disciplina la gestione. Per lo svolgimento di tali attività, il regolamento medesimo deve individuare il patrimonio destinato e le fonti di finanziamento; con riferimento ad esse devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore italiano. Qualora il patrimonio destinato indicato nel regolamento sia costituito da denaro o da beni diversi dal denaro conferiti dal Sovrano Militare Ordine di Malta, l'articolo 9 del Codice del Terzo settore italiano si applica limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui il C.I.S.O.M. è stato iscritto nel RUNTS.

3. Non si applicano al C.I.S.O.M. le disposizioni di cui agli articoli 12, 15, comma 3, 22, 26, commi 1-5 e 7-8, 29, 30, 31 e 90 del Codice del Terzo settore italiano.

4. Il C.I.S.O.M., iscrivendosi nel RUNTS, mantiene il proprio status giuridico di ente di diritto pubblico melitense.

Art. 2.

Assenza di oneri di spesa

Il presente Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per le Parti.

Art. 3.

Controversie

Le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione e/o dall'applicazione del presente Accordo saranno composte amichevolmente mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti. Se le divergenze permangono, esse saranno regolate sul piano diplomatico.

Art. 4.

Diritto applicabile

Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. Le Parti possono emendare il presente Accordo per iscritto di comune intesa. L'Accordo emendativo entrerà in vigore secondo le stesse procedure stabilite dal Paragrafo 1 del presente articolo.
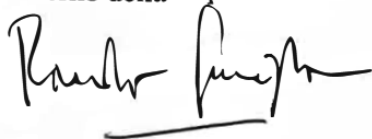
3. Eventuali emendamenti volti alla sostituzione o integrazione delle norme di diritto interno italiano menzionate all'Articolo 1 del presente Accordo potranno essere effettuati tramite successivi accordi in forma semplificata, che entreranno in vigore alla data di firma.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato questo Accordo.
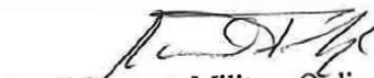
Fatto a Roma il 23 ottobre 2023 in due originali, ciascuno in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Sovrano Militare Ordine di Malta

25G00037

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2025.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Capistrano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 17 ottobre 2023; registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2023, con il quale sono stati disposti; ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Capistrano (Vibo Valentia) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott.ssa Maria Luzza, dal viceprefetto dott.ssa Emma Caprino e dal funzionario economico finanziario dott.ssa Carla Fragomeni;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei princìpi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2025;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Capistrano (Vibo Valentia), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2005

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2025 reg n. 725

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Capistrano (Vibo Valentia) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 ottobre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 23 ottobre 2023, per la durata di 18 mesi, ai sensi, dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata a una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la radicata presenza della criminalità organizzata.

Il prefetto di Vibo Valentia, con relazione del 31 gennaio 2025, ha riferito sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, rappresentando tuttavia che l'avviata azione di riorganizzazione e riconduzione alla legalità dell'ente locale non può ritenersi conclusa e, pertanto, ha proposto la proroga della gestione commissariale.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già intrapresi sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

tenutosi il 29 gennaio 2025, consesso integrato per l'occasione con la partecipazione del procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro f.f. e del procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, a conclusione del quale è stato espresso l'unanime e favorevole parere di prorogare per ulteriori sei mesi la gestione commissariale del Comune di Capistrano.

La relazione del prefetto di Vibo Valentia riferisce che attività delle forze di polizia evidenziano come ancora oggi il territorio del Comune di Capistrano ricada sotto l'influenza della 'ndrina Anello e del locale di 'ndrangheta di Filadelfia con ramificazioni oltreché nella Provincia di Vibo Valentia nell'intera regione e anche all'estero.

Anche sulla base dell'operazione giudiziaria «Imponimento» coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che ha portato all'emissione di numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, viene sottolineato come l'operatività sul territorio della locale cosca si sia nel tempo accresciuta e adattata al modificarsi del tessuto economico e sociale intercettando gli spazi nei quali radicare i propri interessi criminali.

L'attività della commissione straordinaria è stata improntata ad una netta discontinuità rispetto al passato al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e contrastare le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

La commissione straordinaria, preso atto delle .risultanze della verifica ispettiva, dalla quale sono emersi profili critici sul funzionamento della macchina amministrativa, ha avviato un'incisiva azione di riorganizzazione, innanzitutto implementando la dotazione organica, pur nei limiti della ridottissima capacità di assumere personale in quanto comune reiteratamente individuato come «ente non virtuoso».

Tale iniziativa ha consentito di avvalersi, «a scavalco» e in convenzione con un altro comune della provincia, di un istruttore di vigilanza destinato al controllo della regolarità amministrativa delle attività commerciali, verifiche che si sono rivelate complesse in ragione dell'accertato disordine amministrativo diffuso in tutti i settori e che sono tuttora in corso, necessitando quindi di essere portate a conclusione sotto la direzione della gestione commissariale. Inoltre, avvalendosi delle procedure del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa), è stato nominato un avvocato che assicura, agli uffici comunali e alla gestione commissariale, un'supporto legale nei procedimenti amministrativi e nella redazione di bandi di gara, oltreché nella corretta gestione del contenzioso pendente che interessa il Comune di Capistrano derivante, in buona parte, dalla distorta prassi dell'amministrazione sciolta di ordinare acquisti senza il rispetto delle prescritte disposizioni normative.

In coerenza con l'obiettivo di rafforzamento della struttura amministrativa e di assicurare il pieno rispetto dei principi che disciplinano i rapporti economici e giuridici del personale comunale, si è provveduto a effettuare la contrattazione integrativa decentrata dando in tal modo un'impostazione regolata e corretta alle funzioni svolte dalla struttura burocratica.

L'organo commissariale ha inoltre profuso un particolare impegno per quanto attiene al settore economico-finanziario dando impulso alle azioni di accertamento e di riscossione dei tributi comunali, interventi che hanno determinato un incremento considerevole degli incassi nel ruolo della Tari. Analoghi interventi con effetti positivi sono stati disposti nell'ambito del servizio di riscossione dei ruoli ordinari e dei procedimenti di riscossione tributaria relativi alle annualità non prescritte.

I risultati positivi finora registrati necessitano di essere consolidati e potenziati con la realizzazione, ancora in corso, delle procedure di riallineamento relative all'anagrafe tributaria e con l'invio, da completare entro i prossimi mesi, all'agente di riscossione di tutti i ruoli coattivi degli utenti morosi, tra cui risultano individuati anche *ex* amministratori comunali.

Tale delicato obiettivo consentirà di rafforzare la capacità di spesa dell'ente anche in termini di ampliamento della limitata dotazione organica, in modo da garantire la presenza di personale che possa assolvere alle funzioni amministrative con regolarità e competenza.

Si ravvisa pertanto la necessità di garantire continuità alle azioni di risanamento poste in essere dall'organo commissariale, ciò anche per scongiurare il ricorso a strumenti di squilibrio finanziario che si rifletterebbero negativamente anche sulle prossime amministrazioni comunali.

La commissione si è impegnata nella revisione complessiva dei regolamenti comunali, in particolare di quello disciplinante la gestione del patrimonio immobiliare dell'ente; sono state emanate specifiche direttive agli uffici comunali al fine di rientrare in possesso di beni illegittimamente occupati o dati in utilizzo a terzi, taluni dei quali anche soggetti controindicati. Tra i casi segnalati e in corso di accertamento viene particolarmente evidenziata la posizione di un *ex* amministratore che occuperebbe abusivamente un numero rilevante di terreni gravati da livello, circostanza per la quale sono tuttora pendenti procedimenti giudiziari e che la terna commissariale sta curando con particolare attenzione al fine di scongiurare eventuali pregiudizi di natura economica per l'ente locale.

L'adozione di regolamenti aggiornati alle vigenti disposizioni normative rappresenta un'esigenza imprescindibile ai fini del ripristino e del rafforzamento della legalità. Nello specifico la commissione straordinaria ha segnalato che oltre a quelli già predisposti sono in corso di definizione il regolamento di polizia urbana, quello per l'IMU e quello per la TARI, oltre al regolamento concernente incentivi, accertamenti e riscossione IMU e TARI. Strumenti questi che concorrono in maniera determinante a contrastare la critica situazione finanziaria del comune.

La relazione prefettizia ha evidenziato, altresì, le numerose opere pubbliche finanziate con i fondi destinati ai comuni sciolti per mafia che sono ancora in corso di attuazione o in fase di programmazione; importanti interventi tesi a migliorare la rete idrica e l'impianto di depurazione, l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e del patrimonio comunale in generale, il decoro urbano, la numerazione civica di tutte le strade comunali e il servizio di raccolta rifiuti.

Inoltre, con l'utilizzo di fondi del PNRR, è stato dato avvio al processo di digitalizzazione del comune con l'attivazione del protocollo informatico e di vari applicativi tra cui PagoPa, SPID e CIE.

Tra i numerosi lavori pubblici ancora in corso di svolgimento, che prevedono sia l'utilizzo di fondi per i comuni sciolti per mafia che fondi PNRR, vengono segnalati anche quelli relativi alla messa in sicurezza del territorio a rischio geologico, i lavori di completamento di un asilo nido e di manutenzione straordinaria della sede municipale, a cui si aggiungono alcuni progetti collegati a CIS Calabria (contratto istituzionale di sviluppo della regione Calabria) finalizzati alla valorizzazione del territorio comunale dal punto di vista turistico-ambientale.

Per i motivi sopra descritti e in considerazione delle rilevanti attività che devono essere realizzate sotto la guida attenta della terna commissariale, risulta necessario che tale organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare il lavoro faticosamente avviato e contrastare condizionamenti o forme di ostruzionismo, oltre che perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

I contenuti della proposta di proroga avanzata dal prefetto di Vibo Valentia, come si è detto, sono stati oggetto d'esame nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per l'occasione con la partecipazione del procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro f.f. e del procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, i quali hanno evidenziato la necessità che le diverse procedure avviate siano portate a compimento dalla commissione straordinaria.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi lo scioglimento del consiglio comunale di Capistrano (Vibo Valentia), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 18 febbraio 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A01858

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2025.

Proroga dell'affidamento della gestione del consiglio comunale di Caivano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 17 ottobre 2023, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2023, con il quale ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del Comune di Caivano (Napoli) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi ad una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'en-

te, composta dal prefetto a riposo dott. Filippo Dispenza, dal viceprefetto dott.ssa Simonetta Calcaterra e dal dirigente di II fascia area I dott. Maurizio Alicandro;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2025;

Decreta:

La durata della gestione del Comune di Caivano (Napoli), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2025
reg n. 727

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 ottobre 2023, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2023, la gestione del Comune di Caivano (Napoli) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

La commissione ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la radicata presenza della criminalità organizzata.

L'attività della commissione straordinaria è stata improntata alla massima discontinuità rispetto al passato al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa del comune, come anche attestato dalle risultanze di indagini delle forze di polizia e dal conseguente provvedimento giudiziario emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord con il quale è stata disposta la misura cautelare della detenzione in carcere nei confronti di appartenenti al locale clan camorristico, nonché di amministratori e di un dipendente del Comune di Caivano, tutti accusati di numerosi reati, tra i quali quelli di cui all'art. 416-*bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 del codice penale;

Tali risultanze si sono sostanziate in ipotesi di reato gravissime ed hanno fatto emergere in modo netto ed inequivocabile il condizionamento dell'ente locale determinando il prefetto di Napoli a richiedere lo scioglimento del Comune di Caivano ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza esperire preliminarmente le procedure di accesso di cui al comma 2 dello stesso articolo di legge.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 2023, il Comune di Caivano era, peraltro, già stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo n. 267/2000, a seguito della riduzione dell'organo consiliare al di sotto della soglia di depauperamento prevista dal legislatore per il regolare funzionamento degli organi e dei servizi comunali.

Sin dal suo insediamento l'organo commissariale è intervenuto per riorganizzare e rafforzare la macchina amministrativa comunale, e ciò anche in applicazione del «Piano per il rafforzamento della capacità amministrativa del Comune di Caivano», così come determinato ai sensi del decreto-legge n. 123/2023, focalizzando la propria attenzione, in particolare, sull'apparato burocratico e sull'adozione e l'aggiornamento di regolamenti comunali.

A tal fine, dopo aver effettuato la necessaria ricognizione dei fabbisogni del personale, si è proceduto all'assunzione di trentuno unità, di cui quindici assegnate alla polizia municipale, sei assistenti sociali, sei educatori sociali e istruttori tecnici; inoltre, è attualmente in corso il relativo *iter* procedurale per l'assunzione di ulteriori risorse umane; contestualmente è in fase di completamento la ridefinizione del quadro macrostrutturale dell'ente con l'istituzione di posizioni dirigenziali.

Particolare impegno è stato profuso da parte dell'organo straordinario nell'elaborazione del «Piano degli interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionali al territorio del Comune di Caivano», previsto dall'art. 1 del menzionato decreto-legge n. 123/2023 e approvato dal Consiglio dei ministri 28 dicembre 2023.

Sono state realizzate tutte le attività deliberative ed amministrative per consentire la ristrutturazione di numerosi centri di aggregazione sociale e, con funzione culturale, di un parco urbano intitolato al giudice Rosario Livatino implementando anche la video sorveglianza.

Ulteriori iniziative, tuttora in corso di realizzazione, sono quelle preordinate alla ristrutturazione di un teatro comunale, di una palestra di pertinenza di un istituto scolastico, alla istituzione del servizio di trasporto riservato agli alunni disabili, al potenziamento degli asili nido presenti sul territorio nonché all'istituzione di centri di aggregazione giovanile.

Numerosi sono i progetti finanziati con i fondi del PNRR per i quali la commissione straordinaria ha avviato le relative verifiche di regolarità. Allo stato attuale resta ancora fermo il progetto relativo alla realizzazione di una pista ciclabile - progetto che in ogni caso la commissione straordinaria intende portare avanti - in quanto gravato da rilevanti errori progettuali riscontrati nell'ambito delle verifiche compiute.

Gli interventi sopradescritti è necessario che siano portati a compimento dalla stessa commissione straordinaria, in considerazione anche del fatto che i lavori programmati e quelli in fase di esecuzione riguardano attività sulle quali notoriamente gravitano gli interessi della criminalità organizzata.

Peraltro tali attività, in particolare quelle finanziate con fondi PNRR, necessitano di particolare vigilanza ed attenzione da parte dell'organo commissariale anche al fine scongiurare, in relazione ad alcune criticità afferenti la loro esecuzione, il blocco dei lavori e la conseguente perdita dei finanziamenti.

Per quanto riguarda l'agglomerato di edilizia residenziale pubblica denominato «Parco Verde», la commissione straordinaria ha approvato un programma speciale denominato «Parco Verde - Caivano», già vagliato dalla Regione Campania. Inoltre, nell'ambito della cabina di regia istituita presso la prefettura di Napoli, sono in corso i lavori e le intese per stabilire le modalità attuative e le tempistiche per la ristrutturazione a cura del Commissario di Governo e per le regolarizzazioni e le assegnazioni temporanee di alloggi da parte del Comune di Caivano.

Ulteriori iniziative hanno riguardato la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Sono state avviate tutte le procedure necessarie per l'utilizzo di quattro beni da destinare a fini sociali, in modo da imprimere un forte segnale della presenza dello Stato in contesti segnati dalla presenza di malavitosi, nei cui confronti le precedenti amministrazioni comunali si sono dimostrate particolarmente inermi se non addirittura conniventi.

Viene altresì posto in rilevo che l'esame degli atti afferenti la gara per l'affidamento del servizio rifiuti ha evidenziato profili di illegittimità del piano industriale; pertanto, si è reso necessario procedere ad una

nuova pianificazione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e gestione dei servizi di igiene urbana, ed è stato stimato che per il completamento dell'intera procedura occorrono circa sei mesi.

L'azione dispiegata dalla commissione straordinaria è tuttora in via di svolgimento e deve essere portata a conclusione.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi l'affidamento della gestione del Comune di Caivano alla commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 19 febbraio 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A01857

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 7 febbraio 2025.

Piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027, intervento SRF.01. Approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte. Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della *PAC)* e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2024) 8662 dell'11 dicembre 2024, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla gestione del rischio;

Visto il finanziamento previsto dal PSP 2023-2027 per l'intervento SFR.01 per un contributo pubblico di euro 1.486.391.839,54, individuando, altresì, il 31 dicembre 2029 come data ultima per l'esecuzione delle spese;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visti gli articoli 83, comma 3-*bis* e 91 comma 1-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto l'art. 1, comma 1142 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha dettato norme riguardanti l'applicazione degli articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 159/2011, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che modifica il decreto legislativo n. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali» recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, in corso di registrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 9 febbraio 2024, n. 64727, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 7 marzo 2024 al n. 168;

Viste le direttive integrative del capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del 7 maggio 2024, n. 202472, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 9 maggio 2024 al n. 314 e del 30 ottobre 2024, n. 573522, registrata in data 6 novembre 2024 al n. 1048;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 5 marzo 2024, n. 108781, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 aprile 2024 al n. 260;

Considerato che il PSP 2023-2027 individua il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, quale autorità di gestione nazionale del piano;

Considerato, inoltre, che il PSP 2023-2027, nel definire la struttura e l'organizzazione dell'Autorità di gestione ha stabilito che gli organismi intermedi, ai sensi dell'art. 123.4 del regolamento (UE) 2021/2215, sono organismi delegati dall'autorità di gestione nazionale, per l'esecuzione di determinate funzioni di gestione e attuazione del piano, mediante appositi provvedimenti formali che stabiliscono l'oggetto della delega, le modalità di esecuzione della stessa e le modalità di verifica sulla esecuzione delle funzioni del delegato;

Visto l'art. 7 della direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 9 febbraio 2024, n. 64727, ai sensi del quale la Direzione generale dello sviluppo rurale è individuata come organismo intermedio e ad essa sono delegate tutte le funzioni di gestione e attuazione del PSP 2023-2027 inerenti agli ambiti di competenza attribuiti alla medesima direzione, tra i quali rientra la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea in materia di gestione del rischio;

Vista la convenzione di delega sottoscritta tra l'autorità di gestione nazionale del PSP 2023-2027, la Direzione generale dello sviluppo rurale — O.I. delegato — e l'AGEA che disciplina i rapporti relativi all'affidamento ad AGEA delle attività delegate afferenti, tra l'altro, all'intervento SRF.01 del PSP 2023-2027, approvata con decreto 20 febbraio 2024, n. 80921, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2024 al n. 123404;

Considerato che AGEA, ai sensi dei decreti legislativi n. 165/1999 e n. 118/2000, è individuata quale organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola»;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il Capo III che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e, in particola-

re, l'art. 4 «Agricoltore in attività», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 24 febbraio 2023;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410727, recante «Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 226 del 27 settembre 2023;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2024, n. 138401, recante approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024 (PGRA 2024) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 15 maggio 2024;

Visto il decreto direttoriale 30 maggio 2024, n. 242149, di modifica al PGRA 2024 per il differimento dei termini di sottoscrizione delle polizze assicurative e coperture mutualistiche a copertura dei rischi sulle colture permanenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2024;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2024, n. 287214, che individua, tra l'altro, gli *Standard Value* per le produzioni vegetali, esclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 2024;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2024, n. 299063, di modifica e integrazione del PGRA 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2024;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 4, del PGRA 2024 che prevede che le polizze devono essere trasmesse al Sistema di gestione del rischio in ambito SIAN entro i termini stabiliti con successivo provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2024, n. 360972, di individuazione degli *Standard Value* per le produzioni vegetali, inclusa l'uva da vino applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione - annualità 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2024;

Visto l'avviso pubblico 20 febbraio 2024, n. 82700, attraverso cui la Direzione generale dello sviluppo rurale in qualità di OI delegato dall'autorità di gestione del PSP 2023-2027 ha definito le modalità per la presentazione, da parte degli agricoltori, delle manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici dell'intervento SRF.01 per la campagna assicurativa 2024, pubblicato sul sito internet del Ministero;

Ritenuto opportuno procedere all'attuazione dell'intervento SRF.01 del PSP 2023-2027, con particolar riferimento alla campagna assicurativa 2024 - produzioni vegetali;

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire il termine per la trasmissione al Sistema di gestione del rischio in ambito SIAN delle polizze agevolate per la campagna 2024 in funzione della tipologia di coltura e dei relativi termini di sottoscrizione di cui all'art. 8, comma 1 del PGRA 2024;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dell'avviso pubblico — invito a presentare proposte — Campagna assicurativa 2024 - produzioni vegetali

1. È approvato l'allegato avviso pubblico — invito a presentare proposte ai sensi dell'intervento SRF.01 — Assicurazioni agevolate di cui al PSP 2023-2027 - Campagna assicurativa 2024 - Produzioni vegetali. L'avviso ed i suoi allegati formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria prevista per l'avviso pubblico di cui all'art. 1 è pari ad euro 330.300.000,00.

2. Con successivo provvedimento la dotazione di cui al comma 1 potrà essere incrementata qualora dovesse realizzarsi una disponibilità di risorse aggiuntive.

Art. 3.

Termine per la trasmissione delle polizze a sistema SGR in ambito SIAN

1. Le polizze assicurative agevolate per le produzioni vegetali devono essere trasmesse al Sistema di gestione del rischio in ambito SIAN entro le seguenti scadenze:

30 aprile 2025 se riferite alle colture di cui all'art. 8, comma 1, lettere da *a)* a *d)* del PGRA 2024;

31 luglio 2025 se riferite alle colture di cui all'art. 8, comma 1, lettere *e)* e *f)* del PGRA 2024.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Roma, 7 febbraio 2025

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 230

ALLEGATO

AVVISO PUBBLICO

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
- ANNUALITÀ 2024

Oggetto: Regolamento (UE) n. 2021/2115 - Piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027 - Intervento SRF.01 - Assicurazioni agevolate. Avviso pubblico a presentare proposte - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2024.

Art. 1.

Finalità ed obiettivi

L'intervento SRF.01 «Assicurazioni agevolate» del Piano strategico nazionale per la PAC (PSP) 2023-2027 è finalizzato, secondo le disposizioni dell'art. 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115, a fornire sostegno alle imprese del settore della produzione primaria, nonché a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando, attraverso il sostegno sui premi delle polizze assicurative, il ventaglio di strumenti a disposizione delle imprese agricole per la tutela delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi meteoclimatici e contro i rischi sanitari, fitosanitari, da infestazioni parassitarie. Il sostegno alle assicurazioni agricole agevolate è finalizzato, inoltre, a garantire la continuità, il perfezionamento e l'ampliamento di un sistema esistente, in grado di incrementare la resilienza delle aziende a fronte dei sempre più frequenti cambiamenti climatici.

L'intervento è cofinanziato con risorse dell'Unione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche unionali di cui alla legge n. 183/1997.

Il presente avviso, a perfezionamento dell'*iter* procedurale avviato con l'avviso pubblico del 20 febbraio 2024, n. 82700, reca una serie di disposizioni per l'individuazione dei beneficiari delle operazioni cofinanziate nonché per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli imprenditori agricoli per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione del raccolto e delle piante, stipulate per la campagna assicurativa 2024, a fronte del rischio di perdite economiche dovute a eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie, in conformità alle disposizioni del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024.

L'entità delle risorse attribuite al presente avviso è definita in ragione delle risorse finanziarie indicate nel PSP 2023-2027 per l'intervento SRF.01.

Art. 2.

Definizioni e disposizioni specifiche

Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:

«Agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola quale individuata nel decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087;

«Agricoltore in attività»: un agricoltore che svolge un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto, è in possesso di uno dei requisiti indicati nell'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087;

«Avversità atmosferica»: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;

«CAA»: Centro di assistenza agricola;

«Calamità naturale»: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo;

«Codice OTP»: codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS sul cellulare del medesimo utente;

«CUP»: codice unico di progetto che identifica univocamente il progetto di investimento pubblico, obbligatorio per tutte le operazioni cofinanziate con fondi unionali;

«Data di presentazione della domanda»: data di presentazione attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;

«Domanda di sostegno-pagamento» di seguito per brevità «domanda»: domanda di partecipazione al presente avviso presentata da un richiedente che perfeziona l'*iter* avviato con la presentazione della manifestazione di interesse per ottenere la concessione ed il pagamento del contributo richiesto;

«Durata dell'operazione»: periodo di tempo che intercorre fra la minore tra le date di sottoscrizione delle polizze di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante collegate ad un PGIR e la maggiore tra le date di fine copertura di tali polizze;

«Fascicolo aziendale»: è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'anagrafe, controllate e certificate dagli organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare:

a) composizione strutturale;

b) piano di coltivazione;

c) composizione zootecnica;

d) composizione dei beni immateriali;

e) adesioni ad organismi associativi;

f) iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni;

«Manifestazione di interesse»: documento presentato ai sensi dell'avviso pubblico del 20 febbraio 2024, n. 82700, per l'accesso ai benefici dell'intervento SRF.01 «Assicurazione agevolate», di cui all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115;

«Operazione»: azione, relativa alla sottoscrizione di una o più polizze di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante collegate ad un PGIR, selezionata nell'ambito del PSP 2023-2027, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento SRF.01;

«Operazione completata»: operazione pienamente realizzata e per la quale il relativo premio complessivo è stato pagato alla compagnia di assicurazione ed il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto al beneficiario;

«Operazione pienamente realizzata»: operazione per la quale è scaduto il termine ultimo di fine copertura assicurativa, a prescindere dal fatto che il pagamento del premio complessivo sia stato effettuato dal beneficiario;

«Organismo collettivo di difesa»: organismo che soddisfa i requisiti di cui al Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

«Organismo intermedio dell'autorità di gestione», di seguito per brevità «AdG»: la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con sede in via Venti Settembre n. 20 - 00187 Roma, delegata dal Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale - Autorità di gestione del Piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027 - allo svolgimento di funzioni di gestione e attuazione del PSP 2023-2027 inerenti agli interventi di gestione del rischio a carattere nazionale;

«Piano di gestione individuale del rischio (PGIR)»: componente del fascicolo aziendale, elaborato nel SIAN-SGR e collegato all'azienda e ai suoi elementi strutturali, che può essere aggiornato nel corso della campagna in funzione delle modifiche eventualmente apportate al piano di coltivazione;

«Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA)»: strumento attuativo annuale del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che stabilisce l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socioeconomica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel PGRA sono individuate le produzioni, gli allevamenti, le strutture, i rischi e le garanzie assicurabili; i contenuti del contratto assicurativo; i termini massimi di sottoscrizione delle polizze; la metodologia di calcolo dei parametri contributivi e le aliquote massime concedibili. Nel PGRA può essere disposto qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;

«Polizza»: ove non espressamente indicato, si intende sia la polizza assicurativa sottoscritta individualmente dall'agricoltore sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in caso di polizze collettive stipulate dall'organismo collettivo di difesa, nonché dalle cooperative agricole e loro consorzi o da altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, con la compagnia di assicurazione;

«Polizza *index based*»: ai sensi del PGRA 2024 si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto ad un indice biologico e/o meteorologico;

«Sistema gestione del rischio» di seguito per brevità «SGR»: Sistema informativo integrato istituito ai sensi del Capo III del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa alla misura di gestione del rischio, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;

«*Standard Value*»: valore *standard* di riferimento per la verifica del valore della produzione storica dell'agricoltore e dei valori massimi assicurabili ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno;

«Utente qualificato»: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA.

Art. 3.

Soggetti ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente gli agricoltori che soddisfano quanto previsto dal successivo art. 4.

Art. 4.

Criteri di ammissibilità soggettivi

Ai fini dell'ammissibilità, ai sensi del presente avviso, i richiedenti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:

a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;

b) essere agricoltori in attività;

c) essere titolari di fascicolo aziendale in cui in particolare deve essere dettagliato il piano di coltivazione che va mantenuto costantemente aggiornato nel corso del tempo e che individui le superfici utilizzate per ottenere la coltura vegetale oggetto di assicurazione, nonché i relativi titoli di conduzione validi per l'intera durata dell'operazione per la quale si richiede il contributo.

I suddetti requisiti soggettivi di ammissibilità devono essere posseduti, pena l'inammissibilità della domanda, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, ai sensi del punto 2.1 dell'avviso pubblico del 20 febbraio 2024, n. 82700, e mantenuti nel corso dell'intera durata dell'operazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

Art. 5.

Operazioni ammissibili

Le operazioni ammissibili a sostegno per la campagna assicurativa 2024 sono esclusivamente quelle relative alla stipula di una o più polizze agevolate del raccolto e delle piante.

La sottoscrizione delle polizze agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Le polizze collettive sono stipulate tra compagnie di assicurazione e organismi collettivi di difesa nonché cooperative agricole e loro consorzi, o altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, che le sottoscrivono per conto degli agricoltori associati, abilitati ad operare nell'ambito del sistema di gestione del rischio - SGR a seguito di sottoscrizione di appositi accordi con AGEA e Masaf secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del PGRA 2024. Per la campagna 2024, ferme restando tutte le altre condizioni, si considerano agevolabili anche le polizze o i certificati di polizza emessi prima della sottoscrizione degli accordi. Gli agricoltori che aderiscono ad una polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.

Le operazioni oggetto di sostegno devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Art. 6.

Criteri di ammissibilità delle operazioni

Sono ammissibili esclusivamente le operazioni non pienamente realizzate alla data di presentazione della manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 86.4 del regolamento (UE) 2115/2021.

La polizza deve trovare corrispondenza con il PGIR presentato dall'agricoltore nell'ambito del SGR. Nella polizza devono essere riportati i seguenti dati:

intestazione della compagnia di assicurazione;

codice identificativo della compagnia di assicurazione/agenzia/intermediario;

intestazione dell'assicurato;

CUAA;

campagna assicurativa di riferimento;

tipologia di polizza;

numero della polizza/certificato di polizza;

prodotto con codice da decreto *Standard Value*;

varietà con Id da decreto *Standard Value*;

superficie assicurata;

tipologia di rischio e garanzia assicurati;

valore assicurato;

quantità assicurata;

tariffa applicata;

importo del premio;

soglia di danno e/o la franchigia;

data di entrata in copertura;

data di fine copertura (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra l'organismo collettivo di difesa e la compagnia di assicurazione);

nome dell'organismo collettivo contraente (in caso di adesione a polizza collettiva);

presenza di polizze integrative non agevolate.

La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, che può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza.

La polizza non deve comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura e la localizzazione delle colture deve trovare rispondenza con l'individuazione delle superfici presenti nel fascicolo aziendale. La stipula della polizza deve essere effettuata entro le scadenze per tipologia di coltura riportate al successivo art. 8 e, comunque, successivamente al 1° novembre 2023 e non oltre il 31 ottobre 2024.

Non sono ammissibili al sostegno pubblico i contratti assicurativi per assunzioni di rischi non conformi alle norme previste dal codice delle assicurazioni. La finanziabilità a carico del PSP 2023-2027 delle polizze *index based* è subordinata al parere preventivo del Ministero, ai sensi dell'allegato 3 al PGRA 2024.

6.1. Rischi assicurabili e loro combinazioni.

Le polizze devono coprire esclusivamente i rischi classificati nell'allegato 1 al presente avviso, come avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.

Le polizze possono coprire una pluralità di rischi oppure esclusivamente l'avversità grandine in base a quanto previsto dall'allegato 2 al presente avviso.

Le polizze non possono garantire rischi inesistenti (art. 1895 del codice civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata.

6.2. Produzioni assicurabili.

Le colture vegetali assicurabili sono indicate nell'allegato 1, ovvero per le polizze *index based* all'allegato 3, al PGRA 2024.

6.3. Soglia e rimborso del danno.

Sono ammissibili le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 20% del valore della produzione media annua dell'agricoltore ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua. Il valore della produzione media annua dell'agricoltore è dichiarato dall'agricoltore nel PGIR e verificato come descritto al successivo art. 13.

Sono altresì ammissibili soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversità atmosferica assimilabile alle calamità naturali o di una fitopatia o di un'infestazione parassitaria di cui all'allegato 2. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la sopracitata soglia del 20%, sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di stimare il danno sulla coltura vegetale, il quale verifica la produzione realmente ottenibile, i dati meteo, riscontra il danno sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, ove possibile anche su appezzamenti limitrofi e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità. Per le polizze *index based* la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo di indici biologici e/o metereologici.

Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.

Art. 7.

Impegni e altri obblighi

Il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera superficie coltivata con una determinata coltura in fase produttiva, in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole nel corso della campagna assicurativa 2024. L'obbligo si applica secondo quanto stabilito dall'art. 3, commi 6 e 6-*bis* del PGRA 2024.

I valori assicurabili devono essere realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati.

Il beneficiario si impegna a conservare per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso la sede dell'organismo collettivo per le polizze collettive, oppure per le polizze individuali presso il CAA di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonché il pagamento del premio. La suddetta documentazione potrà essere oggetto di controllo da parte dell'organismo pagatore AGEA.

Il valore della produzione media annua dichiarato nel PGIR dall'imprenditore agricolo, se inferiore allo *Standard Value* di riferimento, costituisce il valore massimo assicurabile ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno. In caso di valore della produzione media annua dichiarato superiore allo *Standard Value* di riferimento, il valore massimo assicurabile ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno sarà il valore dello *Standard Value*.

In aggiunta, esclusivamente per l'uva da vino DOP e IGP, il valore unitario assicurato per menzione è ammissibile solo previa verifica attraverso lo «*Standard Value*» (SV) del gruppo di riferimento; qualora il valore assicurato per una o più menzioni risulti superiore allo *Standard Value* del gruppo di riferimento, l'importo corrispondente sarà ricondotto a quello dello *Standard Value*.

Art. 8.

Termini per la sottoscrizione delle polizze

Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le seguenti date, definite dal PGRA 2024:

a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio 2024;

b) per le colture permanenti entro il 31 maggio 2024;

c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno 2024;

d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio 2024;

e) per le colture a ciclo autunno invernale e le colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate alla lettera *d)* del presente articolo) entro il 31 ottobre 2024.

Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere *c)* e *d)*, seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, le polizze devono essere state sottoscritte entro la scadenza successiva.

L'allegato 3 riporta la tabella di corrispondenza tra i cicli colturali di cui ai punti precedenti e le colture assicurabili di cui all'art. 6.2.

Art. 9.

Dichiarazioni

I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda assumono, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:

di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal PSP e dal presente avviso con particolare, ma non esclusivo, riferimento:

ai criteri di ammissibilità soggettivi di cui all'art. 4;

ai criteri di ammissibilità delle operazioni di cui all'art. 6;

agli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 7;

di essere a conoscenza che la verifica dello *status* di agricoltore in attività avverrà secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2115/2021;

che per la realizzazione degli interventi di cui al presente avviso non ha richiesto né ottenuto, anche tramite gli organismi collettivi di appartenenza, contributi da altri enti pubblici a valere su altre misure/interventi del PSP 2023-2027 (cofinanziati dal fondo FEASR o FEAGA) o da altri fondi SIE o nazionali;

che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da *a)* a *g)*, e commi da 2 a 7, e all'art. 76, comma 8 del decreto legislativo n. 159/2011;

di non essere detenuto o destinatario di misure cautelari in relazione a reati che comportano l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale (art. 32 *cp)*, dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 cp *ter* e *quater*) e dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 28 *cp)*;

di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione del contributo richiesto con la domanda e che disciplinano il settore dell'assicurazione agricola agevolata;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 7 del PGRA 2024, in materia di determinazione della spesa ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi per ogni combinazione comune/coltura vegetale/tipologia di polizza relativamente alle produzioni vegetali, campagna assicurativa 2024;

di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSP e del presente avviso e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda;

di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel PSP 2023-2027 e nel presente avviso;

di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni previste dall'art. 17 del presente avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;

di non avere creato artificiosamente le condizioni richieste per l'ottenimento dei benefici previsti dalla legislazione agricola, ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) n. 2116/2021;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo n. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge n. 898/1986 riguardanti, tra l'altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;

di essere a conoscenza che, in caso di valore della produzione media annua dichiarato nel PGIR superiore allo *Standard Value* di riferimento, il valore massimo ammissibile sarà ricondotto a quello dello *Standard Value*;

di essere a conoscenza che, esclusivamente per l'uva da vino DOP e IGP, qualora il valore assicurato per una o più menzioni risulti superiore allo *Standard Value* del gruppo di riferimento, l'importo corrispondente sarà ricondotto a quello dello *Standard Value*;

di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo:

la documentazione per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento comprovante il valore della produzione dichiarato nel PGIR;

le polizze/certificati di polizza sottoscritti in originale, oltre che, in caso di polizza individuale la documentazione attestante il pagamento del premio alla compagnia di assicurazione o in caso di polizza collettiva la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'organismo collettivo di difesa;

di impegnarsi, fatto salvo quanto disposto dalla normativa nazionale, a conservare tutta la documentazione citata ai precedenti punti per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico da parte dell'organismo pagatore e ad esibirla se richiesto in sede di controllo;

di essere consapevole che, ove previsto, in caso di richiesta di riesame della domanda, la mancata trasmissione della documentazione necessaria alla positiva chiusura del riesame medesimo comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'amministrazione;

di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;

di essere consapevole che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;

che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;

di esonerare l'amministrazione nazionale e/o eventuali enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;

di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile relativo alle polizze associate alla domanda;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 3-*bis* (uso della telematica) della legge n. 241/1990, per conseguire maggiore efficienza nell'attività amministrativa, è incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati;

di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);

di essere consapevole che l'organismo pagatore AGEA non dà corso alle richieste presentate in modalità diverse dalle seguenti:

per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);

per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN;

di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l'organismo pagatore AGEA, responsabili del procedimento amministrativo sulle domande, comunicano tramite il sito www.sian.it - nel registro

rivolto al pubblico dei processi automatizzati - sezione servizi-online, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentirne la consultazione a distanza ai sensi dell'art. 3-*bis* (uso della telematica) della legge n. 241/1990 e dell'art. 34 (servizi informatici per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti) della legge n. 69/2009;

di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito a quanto previsto dal presente avviso sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Ministero, sul sito AGEA o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata e di essere consapevole che, ai sensi della legge n. 221/2012 la disponibilità di una PEC costituisce un obbligo nelle comunicazioni, richieste e trasmissioni di documenti con la pubblica amministrazione e/o con i gestori o esercenti di pubblici servizi e che in mancanza del proprio domicilio digitale sarà suo onere prendere visione delle comunicazioni ad egli indirizzate tramite consultazione del portale SIAN;

di essere a conoscenza che l'approvazione delle domande ed il pagamento del contributo spettante sono condizionati alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'avviso pubblico da parte degli organi di controllo;

di essere consapevole che l'omessa indicazione dei codici IBAN (e, in caso di transazioni internazionali, del codice *BIC)* determina l'impossibilità per l'organismo pagatore AGEA di adempiere all'obbligazione di pagamento oltre i termini fissati dalla normativa comunitaria;

che il codice IBAN indicato in domanda identifica il rapporto corrispondente con il proprio istituto di credito e di essere consapevole che l'ordine di pagamento da parte dell'organismo pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario corrispondente al codice IBAN;

di essere a conoscenza che le informazioni relative ai pagamenti della presente domanda verranno pubblicati per due anni nei registri dei beneficiari di fondi comunitari ai sensi dell'art. 98 del regolamento (UE) n. 2021/2116 e secondo le modalità previste dal PSP;

di essere a conoscenza che la misura del contributo pubblico è determinata applicando la percentuale di aiuto prevista dall'avviso pubblico all'importo di spesa ritenuto pagabile al termine dell'istruttoria della domanda;

di impegnarsi a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;

di impegnarsi a riprodurre o integrare la domanda nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSP;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento al codice IBAN e all'indirizzo di posta elettronica certificata;

di impegnarsi ad allegare nel proprio fascicolo aziendale la documentazione per richiedere le informazioni antimafia: dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

di essere a conoscenza che in assenza di validità della certificazione antimafia ove previsto non è possibile percepire il pagamento del contributo;

di essere consapevole che, qualora il richiedente sia una società, a norma dell'art. 86, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85; è, inoltre, consapevole che la violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal prefetto;

di essere consapevole che nel caso di pagamento sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, l'organismo pagatore AGEA procede al recupero delle somme erogate, qualora non sia stata presentata, nel proprio fascicolo aziendale, la documentazione necessaria per la richiesta della certificazione antimafia da parte dell'amministrazione;

di essere consapevole che, l'organismo pagatore AGEA, ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2116, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari; in particolare, di quanto è previsto dall'art. 30 del regolamento (UE) n. 2022/128 e dall'art. 1-*bis* del decreto legislativo n. 42/2023 in materia di recupero di importi indebitamente erogati;

di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 2022/128, l'organismo pagatore AGEA deduce gli importi dei debiti in essere di un beneficiario iscritti nel Registro nazionale dei debiti, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario;

di impegnarsi a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie; a tale scopo autorizza sin d'ora l'organismo pagatore AGEA ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti;

di consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore;

di impegnarsi a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSP;

di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) resa disponibile dall'AGEA sulla *Privacy Policy* pubblicata sul proprio sito web - www.agea.gov.it

di autorizzare: il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;

di autorizzare la comunicazione all'organismo collettivo di difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'organismo pagatore AGEA dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva;

di essere a conoscenza dell'obbligo di tenere sempre attivo ed aggiornato il proprio indirizzo PEC;

di essere a conoscenza dell'obbligo di prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del fascicolo aziendale nel SIAN, nel caso in cui l'indirizzo PEC non venga indicato o risulti non valido e che tale consultazione ha valore di notifica.

Art. 10.

Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie. La data di quietanza del premio alla compagnia di assicurazione deve essere

successiva alla data di presentazione della manifestazione di interesse ma antecedente alla data di presentazione della domanda. In caso di sottoscrizione di polizze collettive l'intero ammontare del supporto pubblico non deve essere in nessun modo destinato a coprire costi di gestione o altri costi connessi alle operazioni dell'organismo collettivo di difesa.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovrà effettuare la spesa complessiva annua nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 «Nuovo codice degli appalti».

Art. 11.

Attività propedeutiche alla presentazione della domanda

Al fine della presentazione della domanda è necessario che il richiedente abbia:

presentato manifestazione di interesse;

costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale e il piano di coltivazione in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una PEC dell'azienda o altra PEC ad essa riferibile, alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo e alla verifica della validità del documento di identità;

elaborato il PGIR eventualmente aggiornato sulla base del piano di coltivazione di riferimento;

provveduto all'informatizzazione delle polizze, o in caso di polizze collettive alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'organismo collettivo cui aderisce, secondo le modalità e le tempistiche indicate al successivo art. 12;

per i soggetti pubblici o ricadenti in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, compilato le *check list* di autovalutazione utilizzate nell'ambito dello sviluppo rurale e scaricabili dal sito del Ministero www.politicheagricole.it - sezione: Politiche europee/Politica Agricola Comune/Assicurazioni agevolate - SRF.01/SRF.01 anno 2024. (link diretto: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21070

Art. 12.

Presentazione delle domande

L'AGEA è responsabile della ricezione delle domande.

Le domande, compilate conformemente al modello definito dall'AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato 4, devono essere presentate esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla suddetta agenzia, secondo una delle seguenti modalità:

a) direttamente sul sito www.agea.gov.it - sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);

b) in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'organismo pagatore AGEA.

Per il punto *b)*, oltre alla modalità *standard* di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualità di «utente qualificato», può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare dell'utente; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Il termine ultimo per l'informatizzazione delle polizze è fissato al:

30 aprile 2025 per le colture di cui all'art. 8, comma 1, lettere da *a)* a *d)* del PGRA 2024, come individuate ai sensi dell'allegato 3 al presente avviso;

31 luglio 2025 per le colture di cui all'art. 8, comma 1, lettere *e)* e *f)* del PGRA 2024, come individuate ai sensi dell'allegato 3 al presente avviso.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2025.

Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Nel caso di impossibilità di rilascio delle domande entro il termine di cui sopra, l'organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative, può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande interessate oltre la citata scadenza e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di presentazione.

La domanda è corredata da:

1. la manifestazione di interesse, salvo quanto previsto al successivo art. 16, paragrafo 3;

2. il PGIR;

3. la/e polizza/e. Ciascuna polizza deve essere informatizzata prima della presentazione della domanda. Nel caso di polizze individuali il richiedente provvede al perfezionamento di tale procedura presentando le polizze stipulate al CAA che provvede alla relativa informatizzazione; è onere del richiedente verificare che le informazioni di polizza siano correttamente informatizzate dal CAA. Se il richiedente è un utente in proprio, deve utilizzare le funzionalità *online* predisposte da AGEA. Nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'organismo collettivo di difesa cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi ai propri certificati;

4. copia del documento di identità in corso di validità;

5. la documentazione attestante la spesa sostenuta. In caso di polizze individuali il pagamento del premio deve essere comprovato dal beneficiario che allega la quietanza rilasciata dalla compagnia di assicurazione. In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione all'organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza. In quest'ultimo caso il beneficiario non può presentare la domanda prima che l'organismo collettivo cui aderisce abbia trasmesso a SGR la copia della quietanza sopra indicata e la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie di assicurazione di cui al punto successivo. A tal fine, il richiedente deve verificare con il CAA che l'organismo collettivo di difesa cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi alla quietanza del premio complessivo riferito alla polizza convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione;

6. la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie di assicurazione, come di seguito indicato per ciascuna modalità di pagamento ammessa:

bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite «*home banking*», il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita;

assegno: tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura «non trasferibile» e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento;

carta di credito e/o bancomat: tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;

bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza;

Il pagamento in contanti non è consentito.

I documenti sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.

In sede di compilazione della domanda il proponente deve indicare un indirizzo PEC valido per le finalità di cui all'art. 18 del presente avviso.

L'importo della spesa premi sulla quale è calcolato l'importo massimo richiedibile in domanda sulla base delle percentuali indicate all'art. 21, è pari al minor valore risultante dal confronto tra il premio indicato nella polizza e l'importo ottenuto applicando i parametri contributivi nonché, in caso di difformità rispetto alle superfici assicurate, sulla base del valore riscontrato nel fascicolo aziendale.

La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda.

Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

Art. 13.

Istruttoria della domanda

L'istruttoria relativa alla domanda prevede:

1. controlli amministrativi;
2. controlli *in loco*, per le domande selezionate a campione.

1. Controlli amministrativi.

Ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410727, tutte le domande presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione ed erogazione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi.

In particolare, vengono effettuate verifiche in ordine:

a) alla ricevibilità della domanda.

La verifica di ricevibilità ha ad oggetto la completezza formale e documentale della domanda ed in particolare la verifica del rispetto dei termini temporali di presentazione della domanda stessa. Il mancato soddisfacimento di tali requisiti comporta la non ricevibilità della domanda di sostegno;

b) all'ammissibilità della domanda.

La verifica di ammissibilità ha ad oggetto l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità sia soggettivi che oggettivi, di cui agli articoli da 3 a 6 del presente avviso, nonché alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale. Il mancato soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità comporta l'inammissibilità a contributo della domanda;

c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo.

Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate verifiche di congruenza sulle singole polizze:

I. fra i dati del PGIR e i relativi *Standard Value*.

In particolare, sarà verificato che il valore unitario della produzione media annua dichiarato nel PGIR non risulti superiore allo *Standard Value* di riferimento. Il valore della produzione media annua uguale o inferiore allo *Standard Value* sarà considerato ammissibile. In caso di valore della produzione media annua superiore allo *Standard Value*, il valore massimo ammissibile sarà ricondotto allo *Standard Value*;

II. fra i dati della polizza e i dati del PGIR, già verificati secondo la procedura di cui al punto I. In particolare, sarà verificato che il valore assicurato non risulti superiore ai dati del PGIR, effettuando in caso di difformità la rideterminazione dei valori assicurati nei limiti fissati nel PGIR. Per le sole uve da vino DOP e IGP si procederà, inoltre, alla verifica che i valori unitari assicurati per singola menzione non superino il relativo *Standard Value* del gruppo di riferimento. Qualora il valore assicurato per menzione risulti superiore allo *Standard Value* del gruppo di riferimento, l'importo massimo ammissibile sarà determinato nel limite dello *Standard Value*.

Nell'ambito dei controlli amministrativi, inoltre, vengono effettuate verifiche su tutte le domande presentate, in ordine:

ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati;

alla presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali, unionali o regimi assicurativi non agevolati da contributo pubblico;

al rispetto degli impegni assunti e al rispetto degli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale e/o nazionale e/o dal PSP, compresi quelli in materia di appalti pubblici e altre norme e requisiti obbligatori;

alla presenza di eventuali somme percepite in eccesso a valere su altri finanziamenti ottenuti da altri regimi unionali;

alla validità della certificazione antimafia ove previsto;

all'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 17 del presente avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni.

I controlli amministrativi prevedono anche la verifica delle condizioni artificiose di cui all'art. 62 del regolamento (UE) n. 2021/2116.

L'istruttoria della domanda è di competenza di AGEA, che esegue i controlli amministrativi, registrandone l'esito in apposita lista di controllo (*check list*). Qualora la domanda necessiti di chiarimenti/approfondimenti, AGEA comunica via PEC ai soggetti interessati le modalità per visualizzarne l'esito in ambito SIAN.

In caso di mancato recapito delle comunicazioni via PEC (ad es. PEC sconosciuta/errata), AGEA sul proprio sito e sul portale SIAN, pubblicherà l'elenco delle domande che presentano tale anomalia, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.

Gli obblighi di comunicazione degli esiti istruttori si considerano, pertanto, adempiuti se la comunicazione ai soggetti destinatari è avvenuta:

a) tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN, qualora si tratti di controlli totalmente automatizzati che non richiedono ulteriori chiarimenti, ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione; oppure

b) a seguito dell'invio della PEC con le modalità di visualizzazione dell'esito istruttorio; oppure

c) in caso di assenza o invalidità di un indirizzo PEC, mediante pubblicazione sul portale SIAN dell'elenco delle domande che presentano tale irregolarità, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione.

2. Controlli in loco*, per le domande selezionate a campione.*

I controlli *in loco* sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'organismo pagatore AGEA nell'anno civile, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande. La selezione del campione sarà effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande ed in base ad un fattore casuale.

Attraverso i controlli *in loco* sarà verificata la conformità delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

I controlli *in loco* comprendono una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.

Le modalità di esecuzione delle «visite sul luogo in cui l'operazione è realizzata» nell'ambito dei controlli *in loco*, saranno eseguite secondo le procedure adottate da AGEA.

Art. 14.

Modalità di presentazione istanza di riesame

Qualora all'esito dell'istruttoria la domanda risulti inammissibile, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990, il richiedente può presentare istanza di riesame per l'importo non ammesso. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione degli esiti dell'istruttoria, comprensiva dei motivi ostativi all'ammissibilità della domanda, il richiedente presenta istanza di riesame debitamente corredata della documentazione richiesta ai fini della positiva chiusura del riesame medesimo, esclusivamente, pena la non ricevibilità, tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalità indicate nell'art. 12.

La mancata o parziale presentazione della documentazione richiesta, ovvero, in caso di convocazione da parte di AGEA la mancata presentazione dell'istante, comportano la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'amministrazione.

Non verranno prese in carico le istanze di riesame relativamente a importi non ammessi inferiori ai 100 euro.

Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di riesame, AGEA comunica l'esito dell'istruttoria di riesame che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

Se il richiedente non si avvale di tale possibilità, l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

Art. 15.

Approvazione della domanda ed erogazione del contributo

Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed *in loco* delle domande, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale, AGEA provvede con proprio atto ad approvare le domande ammesse a finanziamento, con indicazione della spesa ammessa a contributo, del relativo contributo pubblico e dell'importo autorizzato al pagamento.

Per le domande non ammesse a finanziamento, AGEA provvede ad emettere una declaratoria di non ammissibilità.

L'atto di approvazione delle domande ammesse a finanziamento, comprensivo della data di ammissione, della spesa ammessa e del contributo autorizzato al pagamento e la declaratoria di non ammissibilità sono pubblicati sul SIAN e, successivamente, sul sito internet AGEA e trasmessi all'autorità di gestione che provvede alla loro pubblicazione sul sito internet del Ministero.

Alle domande ammesse viene assegnato un codice CUP.

Art. 16.

Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di sostegno e di pagamento

16.1. Ritiro delle domande.

Ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410727, le domande possono essere ritirate, in tutto e in parte in qualsiasi momento. Tale ritiro è registrato dall'AGEA tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN.

Il ritiro, parziale o totale, non è autorizzato qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario di aver riscontrato inadempienze nella domanda o, altresì, gli abbia comunicato l'intenzione di svolgere un controllo *in loco* o, infine, se da tale controllo emergono inadempienze. Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.

Le modalità operative per il ritiro delle domande e di altre dichiarazioni e documentazione sono

definite dall'AGEA con proprio provvedimento.

16.2. Correzione degli errori palesi.

Le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento dopo essere stati presentati, in caso di errori palesi riconosciuti dall'organismo pagatore AGEA e sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare, purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'errore può essere considerato palese solo se può essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, AGEA OP determina la ricevibilità della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di sostegno e/o pagamento.

Per le domande estratte per il controllo *in loco*, le correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo *in loco*.

Le modalità operative per la comunicazione dell'errore palese, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

16.3. Cessione di aziende.

Per cessione d'azienda si intende «la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate».

La cessione d'azienda nella sua totalità può avvenire dopo la presentazione della manifestazione di interesse:

A) prima del termine ultimo di durata dell'operazione;

B) successivamente al termine ultimo di durata dell'operazione.

In entrambi i casi, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso, il sostegno sarà concesso ed erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario a condizione che lo stesso:

1) presenti richiesta di subentro alla manifestazione di interesse. A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale;

2) provveda, se del caso, a volturare l'intestazione del contratto di polizza ed al pagamento del premio;

3) presenti domanda allegando, oltre la documentazione probante l'avvenuta cessione, anche quella di cui al punto 1) e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso.

Nel caso di cui alla lettera B, i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dal cessionario sono svolti avendo riguardo ai requisiti del cedente.

Successivamente alla comunicazione all'autorità competente della cessione dell'azienda e della presentazione della domanda da parte del cessionario:

i) tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della manifestazione di interesse ovvero della domanda sono ceduti/conferiti al cessionario;

ii) tutte le operazioni necessarie per la concessione e, se del caso, per il pagamento del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali;

iii) l'azienda ceduta è considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente avviso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna assicurativa 2024.

Nei soli casi di cui alla lettera B e sempre che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso, il sostegno può essere erogato al cedente e nessun aiuto sarà dovuto al cessionario, esclusivamente a condizione che il cedente presenti domanda e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso, informando l'autorità competente dell'avvenuta cessione successivamente alla conclusione dell'operazione e che nulla è dovuto al cessionario.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi sopra elencati rimarranno in capo al cedente;

C) a seguito di successione *mortis causa*.

Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità, a seguito di successione *mortis causa*, dopo la presentazione della manifestazione di interesse ma prima della presentazione della domanda, i legittimi eredi possono presentare la domanda purché vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti nel paragrafo precedente, punti da 1) a 3), ad eccezione, se del caso, del punto 2).

Se il *de cuius* è deceduto prima della fine operazione, i controlli amministrativi relativi alla verifica dell'ammissibilità soggettiva saranno effettuati al fine di verificare l'esistenza dei requisiti in due date differenti e riferite a:

«presentazione manifestazione interesse» - rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettività del *de cuius*;

«fine operazione» - rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettività del *de cuius* in caso di decesso avvenuto successivamente alla data di fine copertura, ovvero in caso di decesso avvenuto entro la data di fine copertura con riscontro positivo relativo alla soggettività dell'erede.

Se il *de cuius* è deceduto dopo la fine operazione, i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del *de cuius*; la verifica dei criteri di ammissibilità soggettivi, di cui all'art. 4, lettere *a)* e *b)*, è svolta con riferimento al *de cuius*.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi suelencati, rimangono in capo all'erede.

In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.

Le modalità attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonché eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

Art. 17.

Riduzioni, esclusioni e sanzioni

Il mancato rispetto, imputabile ai beneficiari, dei criteri e dei requisiti di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi richiamati nel presente avviso comporta l'applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base del regolamento (UE) 2021/2116, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, nonché del decreto ministeriale 26 febbraio 2024, n. 93348.

L'organismo pagatore AGEA, qualora riscontri, nella sua attività di controllo (amministrativo e *in loco*), inadempienze e violazioni delle condizioni di ammissibilità indicate nel presente avviso e degli impegni ed altri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale, interviene comminando sanzioni amministrative che comportano la riduzione ed esclusione del contributo provvedendo altresì al recupero dell'importo indebitamente percepito.

L'applicazione di tali sanzioni amministrative non osta all'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile.

Non si applicano le sanzioni nei seguenti casi:

a) inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;

b) riduzione non superiore a 100 euro;

c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

17.1. Sanzioni applicabili in relazione all'ammissibilità delle spese.

I beneficiari che richiedono nella domanda un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli *in loco* o in occasione di successive verifiche.

17.2. Riduzione ed esclusione.

Qualora non siano rispettati gli impegni previsti dal PSP 2023-2027 ovvero gli altri obblighi dell'operazione, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSP 2023-2027, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.

L'entità della riduzione del contributo (e la relativa percentuale) è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione/inadempienza, nonché della sua ripetizione, in connessione a ciascun impegno/obbligo, secondo le modalità di cui all'allegato 5.

La percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e può giungere sino all'esclusione.

Come previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, nel caso di violazione delle regole in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 61 del regolamento (UE) 2021/2116, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto ministeriale 22 ottobre 2018, n. 10255, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 del 14 maggio 2019.

17.3. Recupero importi indebitamente erogati.

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati si applicano le disposizioni di cui all'art.1-*bis* del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

17.4. Ordine delle riduzioni.

Nel corso dei controlli può determinarsi per un beneficiario sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilità delle spese. In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine:

1) inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile;

2) all'importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi.

La riduzione di cui al punto 2) non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario.

Art. 18.

Modalità di gestione della comunicazione con il beneficiario

Gli indirizzi dei beneficiari sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle autorità competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:

autorità di gestione: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, tel. 06-46651, sito internet: www.politicheagricole.it - PEC: aoo.disr@pec.masaf.gov.it

organismo pagatore AGEA: via Palestro n. 81 - 00185 Roma, tel. 06-494991, sito internet: www.agea.gov.it - PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

Per i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà dell'indirizzo PEC, ai sensi della legge n. 221/2012, le comunicazioni per la gestione ed il controllo delle domande di sostegno e pagamento avverranno mediante PEC.

Per coloro che non rientrano tra i soggetti tenuti all'obbligatorietà dell'indirizzo PEC, gli stessi dovranno prendere visione delle comunicazioni tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);

per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione al CAA stesso da parte di AGEA OP sul SIAN.

Art. 19.

Consultazione del procedimento amministrativo e accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 3-*bis* della legge n. 241/1990 (uso della telematica) e successive modificazioni ed integrazioni, i seguenti documenti amministrativi, che fanno parte del procedimento della domanda, sono accessibili tramite consultazione sul SIAN:

mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un *CAA)*;

scheda di validazione del fascicolo aziendale;

domanda di sostegno/pagamento;

dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;

check-list delle istruttorie eseguite;

eventuali comunicazioni al beneficiario (quali PEC, istruzioni operative, lettere raccomandate, provvedimenti amministrativi diffusi attraverso i siti istituzionali, etc.);

informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dell'*iter* amministrativo della domanda, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);

per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un CAA, ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale sanità del 14 gennaio 2001 e dell'art. 15 del decreto ministeriale Masaf del 27 marzo 2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

Non è dato corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte.

Art. 20.

Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione del presente avviso è assegnato un importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica pari a euro 330.300.000,00.

Art. 21.

Modalità di calcolo ed erogazione del contributo

La misura del contributo pubblico è pari al 55% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande, di cui all'art. 13 del presente avviso. Per le polizze che coprono meno di 3 avversità di cui alle lettere *c)* e *f)* dell'allegato 2 al presente avviso, la misura del contributo pubblico è pari al 51% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento.

Il contributo pubblico, sulla base del territorio in cui ricadono le aziende beneficiarie (se persona giuridica tramite la sede legale oppure, nel caso di persone giuridiche residenti all'estero, il domicilio fiscale; se persona fisica tramite il domicilio, ove presente, o la residenza anagrafica), è così suddiviso:

regioni meno sviluppate: 50,50% a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 49,50% a carico del Fondo di rotazione *ex* legge n. 183/1987;

regioni in transizione: 42,50% a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 57,50% a carico del Fondo di rotazione *ex* legge n. 183/1987;

altre regioni: 40,70% a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 59,30% a carico del Fondo di rotazione *ex* legge n. 183/1987.

A fronte di eventuali riassegnazioni, la percentuale di contribuzione pubblica potrà essere integrata sino alla concorrenza del massimale previsto dal PGRA 2024.

Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della domanda.

Art. 22.

Norme di rinvio

Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990 con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della medesima in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Art. 23.

Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Responsabile del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di delegato e nominato dal MASAF - Titolare per il trattamento delle domande ai fini dell'ammissione al sostegno e nel suo ruolo di organismo pagatore titolare del trattamento delle domande ai fini dell'autorizzazione al pagamento. La sede di AGEA è in via Palestro n. 81 - 00187 Roma. Il sito internet istituzionale dell'agenzia è il seguente: www.agea.gov.it

ALLEGATI

1. Rischi assicurabili
2. Combinazioni rischi assicurabili
3. Tabella di corrispondenza tra cicli colturali e elenco colture
4. Modello domanda di sostegno
5. Sanzioni amministrative applicabili (riduzioni e sanzioni)

ALLEGATO *1*

Rischi assicurabili
(All. 1.2, 1.5 e 1.6 PGRA 2024)

1. AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

1.1 – Avversità catastrofali

ALLUVIONE
SICCITA'
GELO E BRINA

1.2 – Altre avversità

1.2.1 – Avversità di frequenza

ECCESSO DI NEVE
ECCESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

1.2.2 – Avversità accessorie

COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE, SBALZI TERMICI

2. FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

ALTERNARIA
ANTRACNOSI
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (Erwinia amylovora)
CORINEO
VIROSI
FLAVESCENZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE
RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL'ESCA
OIDIO
MAL DELL'INCHIOSTRO
MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
TICCHIOLATURA
PERONOSPORA
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka)
SCOPAZZI DEL MELO (Apple proliferation phytoplasma)
PHYTOPHTORA RAMORUM

MICOTOSSINE DEL FRUMENTO (Aspergillus, Penicillium, Fusarium)
CERCOSPORA
MACULATURA BRUNA (Stemphylium vesicarium)
MORIA DEL NOCE (Phytophthora spp.)
BATTERIOSI DEL NOCE (Xantomonas Campestris Juglandis)
NECROSI APICALE BRUNA DEL NOCE (Xanthomonas arboricola pv. Juglandis)
MORIA DEI KIWI (Cylindrocarpon spp.)
MONILIA (Monilinia laxa & Monilinia fructigena)
BLACK ROT (Guignardia bidwellii)
ESCORIOSI

3. INFESTAZIONI PARASSITARIE ASSICURABILI A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI

CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (Anoplophora spp)
MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii)
AROMIA BUNGII
CIMICE ASIATICA (Halyomorpha halys)
POPILLIA (Popillia japonica)
ELATERIDI (Agriotes spp)
NOTTUA PER IL MAIS ED IL SORGO (Sesamia spp)
PIRALIDE DEL MAIS E DEL SORGO
PSILLA
DORIFORA DELLA PATATA
CARPOCAPSA DEL MELO E DEL PERO (Cydia pomonella)
MOSCA DELL’OLIVO
MOSCA DEL CILIEGIO
TIGNOLA ORIENTALE DEL PESCO
RICAMATRICE DEL MELO
RAGNETTO ROSSO (Tetranychus urticae)
AFIDI (Aphidoidea spp.)
VANESSA (Nymphalis spp.)
ELICOVERPA (Helicoverpa spp.)
BOSTRICO DELLA VITE (Sinoxylon perforans)

ALLEGATO *2*

Combinazioni di rischi assicurabili (Art. 3 PGRA 2024)

Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle colture vegetali possono avere le seguenti combinazioni:

a) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all'allegato l, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);
b) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza) e, eventualmente, le avversità di cui al punto 1.2.2.2 (avversità accessorie);
c) polizze che coprono almeno 2 delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza) e, eventualmente, le avversità di cui al punto 1.2.2.2. (avversità accessorie);
d) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato l, punto 1.2.1 (avversità catastrofali);
e) polizze index based nei termini stabiliti all’allegato 3 del PGRA 2024;
f) polizze monorischio che coprono l’avversità grandine, solo se sottoscritte da nuovi assicurati intesi come “CUAA e superfici” non presenti nel database delle polizze agevolate degli ultimi 5 (cinque) anni.

ALLEGATO *3*

Tabella di corrispondenza tra cicli colturali ed elenco colture

(*) LEGENDA 2024: colonna DATA (cfr. art. 8 dell'Avviso pubblico)
1a: 31 maggio - colture a ciclo autunno primaverile **1b:** 31 maggio - colture permanenti **2:** 30 giugno - colture a ciclo primaverile/olivicoltura **3:** 15 luglio - colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle **4a:** 31 ottobre - colture vivaistiche **4b:** 31 ottobre - colture a ciclo autunno-invernale **5:** entro la scadenza successiva - piante a semina/trapianto differite

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
C01	ACTINIDIA POLPA VERDE	1b
C02	ALBICOCCHE	1b
C03	MAIS DA GRANELLA GENERICO	3
C04	MELE	1b
C05	NETTARINE	1b
C06	NETTARINE PRECOCI	1b
C07	PERE	1b
C08	PERE PRECOCI	1b
C09	PESCHE	1b
C10	PESCHE PRECOCI	1b
C11	PIANTE DI VITI PORTAINNESTO	3
C12	POMODORO CONCENTRATO	3
C13	POMODORO DA TAVOLA	5
C14	POMODORO PELATO	3
C15	RISO	3
C16	SUSINE	1b
C17	SUSINE PRECOCI	1b
C18	TABACCO	3
C19	UVA DA TAVOLA	1b
C21	VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	3
C22	PEPERONI	3
C23	ARANCE MEDIO TARDIVE	4b
C24	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	4b
C25	MANDARANCE	4b
C26	MANDARINI MEDIO - TARDIVI	4b
C27	CARCIOFO	4b
C29	ORZO	1a
C30	SORGO	3
C31	SOIA	3
C32	COLZA	1a
C33	COCOMERO	3
C34	MELONI	3

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
C35	PATATE COMUNI	4b
C36	CACHI	1b
C37	CILIEGIE	1b
C38	FRAGOLE	2
C39	MAIS DA SEME	3
C40	OLIVE TAVOLA	2
C41	OLIVE OLIO	2
C42	FICO D'INDIA	3
C43	AVENA	1a
C44	FICHI	1b
C45	FAGIOLI FRESCHI	4b
C46	PISELLI FRESCHI	3
C47	FAGIOLINI	4b
C48	GIRASOLE	3
C49	TRITICALE	1a
C50	ZUCCHINE	4b
C51	MIRTILLO	1b
C52	LAMPONE	1b
C54	CIPOLLE	4b
C55	VIVAI DI PIANTE DA OLIVO	4a
C56	SPINACIO	4b
C57	PISTACCHIO	1b
C58	MELANZANE	3
C59	NOCCIOLE	1b
C60	SATSUMA	4b
C61	MANDORLE	1b
C62	RIBES	1b
C63	BERGAMOTTO	4b
C64	CEDRO	1b
C65	VIVAI DI PIOPPI	3
C66	MORE	1b
C67	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	2
C68	ERBA MEDICA DA SEME	3
C69	CAVOLI DA SEME	4b
C70	CETRIOLI DA SEME	3
C71	RADICCHIO\CICORIA DA SEME	5
C72	CIPOLLA DA SEME	4b
C73	INDIVIA DA SEME	5
C74	LATTUGHE DA SEME	5
C75	PORRO DA SEME	4b
C76	RAPA DA SEME	2
C77	RAVANELLO DA SEME	5

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
C78	SPINACIO DA SEME	4b
C79	ZUCCA DA SEME	5
C80	ANICE	2
C82	BASILICO	2
C83	CAVOLO BROCCOLO	4b
C84	CANAPA DA SEME	2
C85	CORIANDOLO	2
C86	CORIANDOLO DA SEME	2
C87	ERBAI DI GRAMINACEE	1a
C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	1a
C89	ERBAI MISTI	1a
C91	LINO	2
C92	LOIETTO DA SEME	2
C93	MIGLIO	2
C94	ORNAMENTALI SOTTO SERRA	4a
C95	ORTICOLE SOTTO SERRA	5
C96	PISELLO PROTEICO	3
C99	PREZZEMOLO	5
D01	AGLIO	2
D03	ASPARAGO	4b
D04	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	2
D05	BIETOLA DA COSTA	4b
D06	CANAPA	2
D07	CARDO	3
D08	CAROTA	5
D09	CAVOLFIORE	4b
D10	CAVOLO CAPPUCCIO	4b
D11	CAVOLO VERZA	4b
D12	CECI	1a
D13	CETRIOLI	3
D14	CIPOLLINE	4b
D15	ERBA MEDICA	3
D16	FARRO	1a
D17	FAVA FRESCA	1a
D18	FAVINO	1a
D19	FINOCCHIO	5
D20	CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA	3
D21	LATTUGHE\INDIVIE	4b
D22	LENTICCHIE	2
D23	MAIS DA INSILAGGIO	3
D24	MAIS DOLCE	3
D25	CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO SERRA	4a

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
D26	PIANTE OFFICINALI	3
D27	PORRO	4b
D28	RADICCHIO	4b
D29	RAVANELLO	5
D30	SEDANO	4b
D31	SEGALE	1a
D32	ZUCCA	5
D33	CASTAGNE	1b
D35	KUMQUAT	4b
D36	POMPELMO	4b
D37	MIRTO	1b
D38	NOCI	1b
D39	ROSA CANINA	2
D41	PIOPPO	1b
D42	NOCE PIANTE	4a
D43	PREZZEMOLO DA SEME	5
D44	TRIFOGLIO DA SEME	1a
D45	COLZA DA SEME	1a
D46	CAROTA DA SEME	5
D47	PISELLO DA SEME	3
D48	GIRASOLE DA SEME	3
D49	ZUCCHINE DA SEME	5
D50	BIETOLA ROSSA DA SEME	5
D51	FINOCCHIO DA SEME	5
D52	CAVOLFIORE DA SEME	4b
D53	ARACHIDI	2
D54	CICERCHIA	1a
D56	GELSO	1b
D57	NESTI DI VITI (barbatelle)	1b
D58	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	1b
D60	ORZO DA SEME	1a
D61	RAPA	2
D63	RISO INDICA	3
D64	SCALOGNO	4b
D65	SEGALE DA SEME	1a
D66	UVA SPINA	1b
D67	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	4a
D68	ZUCCHINA FIORE	5
D69	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D70	ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D71	CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D74	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	4b

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D77	MIRTILLI SOTTO RETE	1b
D78	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D79	NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D82	PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D83	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D84	PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D85	PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D86	SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D87	SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D89	UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	1b
D90	BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	4b
D91	CILIEGIE SOTTO TUNNEL	1b
D92	FRAGOLE SOTTO SERRA	4b
D94	QUINOA	2
D95	GOJI	1b
D96	BUNCHING ONION DA SEME	4b
D97	FAVA DA SEME	1a
D98	FAGIOLI DA SEME	4b
D99	SOIA EDAMAME	3
H02	ARANCE PRECOCI	4b
H04	LIMONI PRECOCI	4b
H05	MANDARANCE PRECOCI	4b
H07	MANDARINI PRECOCI	4b
H08	LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
H09	NESPOLO DEL GIAPPONE	1b
H10	FRUMENTO DURO	1a
H11	FRUMENTO TENERO	1a
H12	FRUMENTO DURO DA SEME	1a
H13	FRUMENTO TENERO DA SEME	1a
H14	GRANO SARACENO	3
H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	4a
H16	PATATE DA SEME	4b
H17	LUPINI	2
H18	LOIETTO	2
H19	SULLA	1a
H20	TRIFOGLIO	1a
H24	PEPERONCINO	2
H25	ZAFFERANO	4b
H26	BASILICO DA SEME	2
H27	FIORI DI ZUCCHINA	5
H28	LINO DA SEME	2

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
H29	RUCOLA DA SEME	5
H30	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	4a
H34	ZAFFERANO BULBI	4b
H35	MELOGRANO	1b
H36	GIUGGIOLE	1b
H37	VIVAI DI PIANTE FORESTALI	4a
H38	ANETO DA SEME	2
H39	SORGO DA SEME	2
H40	TRITICALE DA SEME	1a
H41	SENAPE BIANCA	2
H42	PSILLIO	2
H43	PIANTINE DA ORTO STANDARD	5
H44	PIANTINE DA ORTO IBRIDE	5
H45	LUPINELLA	1a
H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1b
H53	AVOCADO	4b
H54	BIETA LISCIA DA TAGLIO	4b
H55	CAVOLO NERO	4b
H56	SEDANO DA SEME	5
H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	4a
H58	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	4a
H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	4a
H60	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	4a
H61	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	4a
H62	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	4a
H63	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	4a
H64	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	4a
H65	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	4a
H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	4a
H67	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	4a
H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	4a
H69	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	4a
H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	4a
H73	UVA DA VINO VARIETALE	1b
H74	ANICE STELLATO	1a
H75	ANICE STELLATO DA SEME	1a
H76	CRESCIONE DA SEME	2
H77	LUPPOLO	1a
H78	FIENO GRECO	1a

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
H79	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	1a
H80	UVA DA VINO DOP	1b
H81	UVA DA VINO IGP	1b
H82	UVA DA VINO COMUNE	1b
H83	UVA DA VINO DOP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
H84	UVA DA VINO IGP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
H85	UVA COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
H86	BORRAGINE	2
H87	PIANTINE DI NOCCIOLO	3
H88	BIETOLA DA COSTA DA SEME	5
H89	SULLA DA SEME	2
H90	FLORICOLE SOTTO SERRA\MQ	4a
H91	TAPPETO ERBOSO	4a
H92	VIVAI DI FRUTTICOLE	3
H93	OLIVO IN VASO	4a
H95	FESTUCA DA SEME	1a
H96	ERBA MAZZOLINA DA SEME	2
H97	FACELIA DA SEME	2
H98	ECHINACEA RADICI	2
H99	ECHINACEA PARTE AEREA	2
L01	FUNGHI DI COLTIVAZIONE	5
L02	MANGO	1b
L03	UVA VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
L04	CAPPERO	1a
L05	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	3
L06	GERMOGLI DI BAMBU'	1a
L07	CRISANTEMO DA SEME	2
L08	BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	2
L09	PASTONE DI MAIS	2
L10	AGLIO DA SEME	2
L11	AGRETTO	2
L12	ALBICOCCHE PRECOCI	1b
L13	ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	1a
L14	ANETO	2
L15	ANONE	1b
L16	ARNICA	1a
L17	AVENA DA BIOMASSA	1a
L18	AVENA DA SEME	1a
L19	BAMBU'	1b
L20	BAMBU' DA BIOMASSA	1b
L21	BARBABIETOLA DA BIOMASSA	2
L22	BARBABIETOLA DA FORAGGIO	2

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
L23	BIETOLA ROSSA	2
L24	CAMOMILLA	1a
L25	CARDO DA SEME	3
L26	CARTAMO	4b
L28	CAVOLO CINESE	4b
L29	CAVOLO FORAGGIO	4b
L30	CAVOLO RAPA	4b
L31	CAVOLO ROMANESCO	4b
L32	CILIEGIO ACIDO	1b
L33	COLZA DA BIOMASSA	1a
L34	CRESCIONE	2
L35	ELICRISO	3
L36	ERBA CIPOLLINA	1a
L37	ERBAI DA BIOMASSA	1a
L38	ERBAI DI RAVIZZONE	1a
L39	FAGIOLI DA INDUSTRIA	4b
L40	FAGIOLI SECCHI NANI	4b
L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	4b
L42	FAGIOLINI DA INDUSTRIA	4b
L43	FAGIOLINI DA SEME	4b
L44	FARRO DA SEME	1a
L45	FAVA SECCA	1a
L46	FAVINO DA SEME	1a
L47	FIORDALISO	2
L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	1a
L49	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME	1a
L50	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	1a
L51	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	1a
L52	GENZIANA	1a
L53	GIRASOLE DA BIOMASSA	3
L54	LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	2
L55	LIQUIRIZIA RADICE	1a
L56	LUPINELLA DA SEME	1a
L57	MAGGIORANA	1a
L58	MAIS DA BIOMASSA	3
L60	MALVA	4b
L61	MELISSA SEMI	1a
L62	MELISSA	1a
L63	MENTA DOLCE	1a
L64	MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	1a
L65	MENTA SEMI	1a
L66	MENTUCCIA	1a

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
L67	ORIGANO	1a
L68	ORTICA	1a
L69	ORZO DA BIOMASSA	1a
L70	PASSIFLORA	3
L71	PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI	1b
L72	PISELLI SECCHI	3
L73	RISO DA SEME	5
L74	RISO INDICA DA SEME	5
L75	ROSMARINO	1b
L76	RUCOLA	1a
L77	SALVIA	1a
L78	SCALOGNO DA SEME	4b
L79	SEGALE DA BIOMASSA	1a
L80	SOIA DA BIOMASSA	3
L81	SOIA DA SEME	3
L82	SORGO DA BIOMASSA	3
L83	SORGO DA INSILAGGIO	3
L84	TARASSACO RADICI	1a
L85	TIMO	1a
L86	TRITICALE DA BIOMASSA	1a
L87	TRITORDEUM	2
L88	VECCIA	1a
L89	VECCIA DA SEME	1a
L90	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
L91	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	1b
L92	ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	1b
L93	CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
L94	CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	1b
L95	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	1b
L96	OLIVELLO SPINOSO	4b
L98	PASCOLO	1a
L99	PRATO POLIFITA (MQ)	1a
M01	PRATO PASCOLO	1a
M02	CECE DA SEME	1a
M03	CANAPA INFIORESCENZA	2
M04	GIRASOLE DA BIOMASSA PIANTA	1a
M05	IPERICO	2
M06	ALCHECHENGI	2
M07	CARCIOFO DA INDUSTRIA	4b
M09	COCOMERO MINI	3
M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	4a
M11	AGLIONE	2

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
M12	BARDANA RADICE	2
M13	VERBENA ODOROSA PARTE AEREA	2
M14	VERBENA OFFICINALE PARTE AEREA	2
M17	MELE CLUB	1b
M19	CILIEGIE DA INDUSTRIA	1b
M22	ALBICOCCHE DA INDUSTRIA	1b
M24	PESCHE DA INDUSTRIA	1b
M25	RISO CON DIRITTI RISERVATI	5
M26	RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	3
M28	RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	5
M29	RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	5
M31	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	1b
M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	3
M34	NETTARINE DA INDUSTRIA	1b
M39	PISELLI DA INDUSTRIA	3
M40	SPINACIO DA INDUSTRIA	4b
M41	RUCOLA SELVATICA DA SEME IBRIDO	5
M42	CAVOLI DA SEME IBRIDO	4b
M43	BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO	4b
M44	CAROTA DA SEME IBRIDO	5
M45	CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO	4b
M46	COLZA DA SEME IBRIDO	1a
M47	FINOCCHIO DA SEME IBRIDO	5
M48	PORRO DA SEME IBRIDO	4b
M49	RADICCHIO\CICORIA DA SEME IBRIDO	5
M50	ZUCCHINE DA SEME IBRIDO	5
M51	FRAGOLINE DI BOSCO	2
M52	ORZO DA SEME IBRIDO	1a
M53	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO	3
M54	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE	3
M55	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	3
M56	VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE	3
M57	VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	3
M58	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO	3
M59	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	3
M60	PATATE DI PRIMIZIA	4b
M61	ZUCCA ORNAMENTALE	5
M62	ALTRE FLORICOLE SOTTO SERRA	4a
M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	4a
M64	MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
M65	MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE E SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1b

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
M74	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
M80	MELE CLUB SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1b
M81	VIVAI DI PORTAINNESTI DRUPACEE	3
M82	MELOGRANO SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
M83	CAMELINA SATIVA	1a
M84	UVA DA VINO IGP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1b
M85	UVA DA VINO DOP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1b
M86	VERBENA ODOROSA SOMMITA' FIORITE	2
M87	PERE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
M88	PERE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
M89	ALBICOCCHE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	1b
M90	ALBICOCCHE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIACQUA	1b
M91	ALBICOCCHE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
M92	ALBICOCCHE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
M93	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	1b
M94	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO SERRE E TUNNEL FISSI	1b
M95	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
M96	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
M97	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	1b
M98	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	1b
M99	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q01	PESCHE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	1b
Q02	PESCHE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q03	PESCHE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q04	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	1b
Q05	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIACQUA	1b
Q06	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q07	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q08	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	1b
Q09	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	1b
Q10	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q11	PERE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q11	PERE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q12	PERE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q13	UVA DA VINO COMUNE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q14	UVA DA VINO VARIETALE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
Q15	CACHI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q16	ALBICOCCHE SOTTO RETI ANTIACQUA	1b
Q17	ALBICOCCHE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q18	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETI ANTIACQUA	1b
Q19	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q20	CILIEGIE SOTTO RETI ANTIACQUA	1b
Q21	CILIEGIE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q22	CILIEGIE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q23	CILIEGIE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	1b
Q24	CILIEGIE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	1b
Q25	CILIEGIE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q26	SUSINE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q27	SUSINE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q28	SUSINE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q29	SUSINE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q30	PESCHE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q31	PESCHE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q32	PESCHE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q33	PESCHE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q34	NETTARINE SOTTO RETI ANTIACQUA	1b
Q35	NETTARINE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q36	NETTARINE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q37	NETTARINE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	1b
Q38	NETTARINE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	1b
Q39	NETTARINE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q40	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETI ANTIACQUA	1b
Q41	NETTARINE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q42	NETTARINE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q43	NETTARINE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	1b
Q44	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	1b
Q45	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q46	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETI ANTIACQUA	1b
Q47	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q48	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q49	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	1b
Q50	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	1b
Q51	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q52	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIACQUA	1b

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
Q53	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q54	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q55	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	1b
Q56	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	1b
Q57	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	1b

ALLEGATO 4

Modello domanda di sostegno

REGOLAMENTO (UE) n. 2021/2115 art. 76 par.3 lett. a)
DOMANDA DI SOSTEGNO E PAGAMENTO - PSP 2023-2027
CAMPAGNA 2024
Domanda di sostegno e pagamento per l'accesso ai benefici del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027
Intervento SRF.01 - Assicurazioni agevolate
Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblicato su GU XX del XX/XX/XXXX.

AUTORITA' DI GESTIONE
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE

ORGANISMO PAGATORE
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CODICE A BARRE

COMPILATO PER IL TRAMITE DI
CODICE CAA | SIGLA PROVINCIA | PROGR. UFFICIO | OPERATORE

DOMANDA: INIZIALE ☐ DI MODIFICA ☐
In modifica della domanda numero:

NUMERO IN CHIARO

BANDO:

QUADRO A - AZIENDA

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) | NUMERO TELEFONO

RESIDENZA O SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT (Comune, Provincia) | COMUNE | PROVINCIA | CAP

RAPPRESENTANTE LEGALE
CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

QUADRO B - RIFERIMENTI

SEZIONE I - RIFERIMENTI AL FASCICOLO AZIENDALE

USI DEL SUOLO E SUPERFICI CONDOTTE ALLA DATA | ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER IL FASCICOLO

SEZIONE II - RIFERIMENTI AL PIANO DI GESTIONE INDIVIDUALE DEL RISCHIO

DATA DI STAMPA | NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

SEZIONE III - RIFERIMENTI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

DATA DI PRESENTAZIONE | NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

RIGA RISERVATA AGLI ESTREMI DEL RILASCIO (PROTOCOLLO, DATA E CODICE OTP), IMPOSTATA SOLO PER RILASCIO CON OTP

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO C -SEZ I DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA

RIFERIMENTI POLIZZA

COMPAGNIA ASSICURATRICE codice denominazione

NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO

ORGANISMO COLLETTIVO CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA (se Polizza collettiva)

N. PGIR

IMPORTO PAGATO (EURO)

DATA DEL PAGAMENTO

MODALITA' DI PAGAMENTO

1		Bonifico o Ricevuta bancaria
2		Assegno
3		Carta di credito\ Bancomat
4		Bollettino Postale

PAGAMENTO POLIZZA QUIETANZATO SI NO

QUADRO C - SEZ II - RICHIESTA DI PAGAMENTO

CONTRIBUTO RICHIESTO (EURO)

QUADRO C - SEZ. III - COORDINATE PER IL PAGAMENTO

N.B. Il conto deve essere intestato al richiedente - il codice BIC-IBAN indicato identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito: l'ordine di pagamento da parte dell' Organismo Pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice BIC-IBAN (Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11).

SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE (obbligatorio nel caso di transazioni internazionali)

IBAN - COORDINATE BANCARIE (riempire obbligatoriamente tutti i campi del presente riquadro)

ISTITUTO

AGENZIA COMUNE PROVINCIA C.A.P.

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO D - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto :

ai sensi dell'Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblico per le colture vegetali - Annualità 2024, **chiede** di essere ammesso al sostegno previsto dall'intervento SRF01 di cui al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP 2023-2027) e la conseguente erogazione a suo favore del contributo pubblico previsto;

A tal fine **dichiara**:

- di essere in possesso, di tutti i requisiti richiesti dal PSP 2023-2027 e dall'Avviso pubblico per accedere al predetto intervento, con particolare, ma non esclusivo, riferimento:
  - o ai criteri di ammissibilità soggettivi di cui all'articolo 4;
  - o ai criteri di ammissibilità delle operazioni di cui all'articolo 6;
  - o agli impegni ed altri obblighi di cui all'articolo 7;
- di essere a conoscenza che la verifica dello status di agricoltore in attività avverrà secondo le disposizioni di cui al DM 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115;
- che per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso non ha richiesto né ottenuto, anche tramite gli organismi collettivi di appartenenza, contributi da altri Enti pubblici a valere su altre misure/interventi 2023-2027 cofinanziati dal fondo FEASR o FEAGA o da altri fondi SIE o nazionali;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e all'art.76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii.;
- di non essere detenuto o destinatario di misure cautelari in relazione a reati che comportano l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale (art. 32 cp), dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art 32 c.p ter.e quater) e dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 28 cp);

Dichiara, inoltre:

- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda di sostegno e che disciplinano il settore dell'Assicurazione Agricola Agevolata;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art.7 del DM n. 138401 del 22/03/2024 "Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024" in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi, per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Piano Strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 e dell'Avviso pubblico e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel PSP 2023-2027 e nell'Avviso pubblico;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 17 dell'avviso pubblico in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;
- di non avere creato artificiosamente le condizioni richieste per l'ottenimento dei benefici previsti dalla legislazione agricola, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 2116/2021;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal'art. 33 del decreto legislativo 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e ss.mm. e ii. riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di essere a conoscenza che, in caso di valore della produzione media annua dichiarato nel PGIR superiore allo Standard Value di riferimento, il valore massimo ammissibile sarà ricondotto a quello dello Standard Value;
- di essere a conoscenza che, esclusivamente per l'uva da vino DOP e IGP, qualora il valore assicurato per una o più menzioni risulti superiore allo Standard Value del gruppo di riferimento, l'importo corrispondente sarà ricondotto a quello dello Standard Value;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo:
  a) la documentazione, per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento, comprovante il valore della produzione dichiarato nel PGIR;
  b) la polizza/certificato sottoscritti in originale;
  c) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza alla compagnia assicurativa nel caso di polizze individuali o al consorzio di difesa nel caso di polizze collettive;
- di impegnarsi, fatto salvo quanto disposto dalla normativa nazionale, a conservare tutta la documentazione citata ai precedenti punti a), b) e c) per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico da parte dell'Organismo pagatore;
- di essere consapevole che, in caso di richiesta di riesame della domanda, la mancata trasmissione della documentazione necessaria alla positiva chiusura del riesame medesimo, comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'Amministrazione;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali, nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;
- di essere consapevole che l'autorita' competente avra' accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attivita' di ispezione previste, nonche' a tutta la documentazione che riterra' necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni per le attività di ispezione previste;
- di esonerare l'amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile relativo alle polizze associate alla domanda;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii. (uso della telematica), per conseguire maggiore efficienza nell'attività amministrativa, è incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/90, le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- di essere consapevole che l'Organismo pagatore AGEA non dà corso alle richieste presentate in modalità diverse dalle seguenti:
  - per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
  - per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN;
- di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l'Organismo Pagatore AGEA, responsabili del procedimento amministrativo sulle domande di sostegno e di pagamento, comunicano tramite il sito www.sian.it, nel registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati - sezione Servizi-online, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentirne la consultazione a distanza (ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 - uso della telematica- e dell'art. 34 della Legge n. 69/2009 -servizi informatici- per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti);

Pagina 1 di 2

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO D - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

- di essere a conoscenza che ogni comunicazione al sottoscritto sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Ministero e sul sito di AGEA o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata e di essere consapevole che, ai sensi della legge 221/2012 la disponibilità di una PEC costituisce un obbligo nelle comunicazioni, richieste e trasmissioni di documenti con la Pubblica Amministrazione e/o con i gestori o esercenti di pubblici servizi e che in mancanza del proprio domicilio digitale sarà suo onere prendere visione delle comunicazioni ad egli indirizzate secondo le modalità previste in avviso;
- di essere a conoscenza che l'approvazione delle domande ed il pagamento del contributo spettante sono condizionati alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'Avviso pubblico da parte degli organi di controllo;
- di essere consapevole che l'omessa indicazione dei codici IBAN (e, in caso di transazioni internazionali, del codice BIC) determina l'impossibilità per l'Organismo pagatore AGEA di adempiere all'obbligazione di pagamento oltre i termini fissati dalla normativa comunitaria;
- che il codice IBAN indicato in domanda identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito e di essere consapevole che l'ordine di pagamento da parte dell' Organismo Pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario corrispondente al codice IBAN;
- di essere a conoscenza che le informazioni relative ai pagamenti della presente domanda verrranno pubblicati per due anni nei registri dei beneficiari di fondi comunitari ai sensi dell'art. 98 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e secondo le modalità previste dal PSP;
- di essere a conoscenza che la misura del contributo pubblico è determinata applicando la percentuale di aiuto prevista dall'Avviso pubblico all'importo di spesa ritenuto pagabile al termine dell'istruttoria della presente domanda;
- di essere a conoscenza che in assenza di validità della certificazione antimafia ove previsto non è possibile percepire il pagamento del contributo;
- di essere consapevole che, qualora il richiedente sia una società, a norma dell'art. 86, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011 e smi, i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85; è, inoltre, consapevole che la violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal Prefetto;
- di essere consapevole che nel caso di pagamento sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92 , comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e smi, l'Organismo Pagatore AGEA procede al recupero delle somme erogate, qualora non sia stata presentata, nel proprio fascicolo aziendale, la documentazione necessaria per la richiesta della certificazione antimafia da parte dell'Amministrazione;
- di essere consapevole che, l'Organismo pagatore AGEA, ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2116, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari; in particolare, di quanto è previsto dall'articolo 30 del Reg. (UE) n. 2022/128 e s.m.i. e dall'art. 1 bis del Decreto Legislativo n. 42/2023 in materia di recupero di importi indebitamente erogati;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 2022/128, l'Organismo pagatore AGEA deduce gli importi dei debiti in essere di un beneficiario iscritti nel Registro Nazionale dei Debiti, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) resa disponibile dall'AGEA sulla Privacy Policy pubblicata sul proprio sito web - www.agea.gov.it;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di tenere sempre attivo ed aggiornato il proprio indirizzo PEC;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del fascicolo aziendale nel SIAN, nel caso in cui l'indirizzo PEC non venga indicato o risulti non valido e che tale consultazione ha valore di notifica.

Si impegna inoltre:

- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- a riprodurre o integrare la presente domanda, nonche' a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto viene disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSP 2023-2027;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento al codice IBAN indicato nel QUADRO C e all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie; a tale scopo autorizza sin d'ora l'Organismo Pagatore AGEA ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al sottoscritto;
- ad allegare nel proprio fascicolo aziendale la documentazione per richiedere le informazioni antimafia: dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio ai sensi del D.P.R. n° 445/2000;
- a consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore;
- a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSP 2023-2027;
- ad esibire se richiesto in sede di controllo:
  a) la documentazione, per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento, comprovante il valore della produzione dichiarato nel PGIR;
  b) la polizza/certificato sottoscritti in originale;
  c) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza alla compagnia assicurativa nel caso di polizze individuali o al consorzio di difesa nel caso di polizze collettive.

Autorizza:

- il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs del 10 agosto 2018 n.101;
- la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- la comunicazione all'Organismo collettivo di difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'Organismo pagatore AGEA dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva.

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che:

apponendo la firma nello spazio sottostante, si assume piena responsabilità che quanto esposto nella presente domanda, incluse le dichiarazioni riportate che si intendono qui integralmente assunte, risponde al vero e di essere a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm. e ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci anche in relazione alla mancata concessione, totale o parziale, del sostegno richiesto.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Firmato in____________________ il: __________

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento: __________ N°__________ Data scadenza: __________

(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

IN FEDE ____________________

Firma del richiedente o del rappresentante legale

Pagina 2 di 2

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO E - ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE ED ATTESTAZIONE CAA

TIPO DI DOCUMENTO

Codice	Descrizione

CAA:		UFFICIO:	

OPERATORE :

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL CAA ATTESTA CHE:

1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2) il produttore ha firmato la domanda;
3) la domanda contiene gli allegati sopra elencati;
4) la domanda ed i relativi allegati sono stati archiviati presso questo ufficio.

Data: _________________

Firma dell'operatore di SEDE del CAA che ha curato la compilazione e la stampa della domanda ____________________________________

Il sottoscritto, in qualita' di responsabile di SEDE (o di responsabile di livello superiore) del CAA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx - xxx, dichiara che le attività sopra descritte sono state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore Agea.

in qualità di

Timbro e Firma del responsabile di SEDE del CAA
(o del responsabile di livello superiore) ____

ALLEGATO ALLA DOMANDA - INFORMATIZZAZIONE DELLE POLIZZE STIPULATE - PROGR. 1

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

NUMERO IDENTIFICATIVO PGIR	PRESENZA DI POLIZZA INTEGRATIVA		POLIZZA INDEX		DATA STIPULA POLIZZA/CERTIFICATO	NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO
	POLIZZA INDIVIDUALE					

INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	CONSORZIO CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA COLLETTIVA	COD. COMPAGNIA	COMPAGNIA ASSICURATRICE

CORRISPONDENZA PGIR - VALORI MASSIMI ASSICURATI

DATI DEL PGIR											
REGIONE	PROVINCIA	COMUNE		PRODOTTO	SUPERFICIE			VALORE DELLA PRODUZIONE STORICA (*) (**)		PRODUZ. BIOLOGICA SI/NO
		CODICE	DESCRIZIONE		ETTARI	ARE	CA	U.M.	VALORE	

DATI DELLA POLIZZA STIPULATA							
SPECIFICA DI PRODOTTO (da DM SV)	SUP. ASSICURATA	Q.TA' ASSICURATA	PREZZO UNITARIO	VALORE ASSICURATO	TASSO	PREMIO
id varietà 1						
id varietà 2						
TOTALI:						

(*) RAPPRESENTA IL VALORE MASSIMO ASSICURABILE AMMISSIBILE AL SOSTEGNO.
(**) IN CASO DI VALORE DICHIARATO NEL PGIR SUPERIORE ALLO STANDARD VALUE DI RIFERIMENTO, IL VALORE DELLA PRODUZIONE STORICA SARA' RICONDOTTO ALLO STANDARD VALUE.
IN CASO DI STANDARD VALUE NON INDIVIDUATO, IL VALORE DELLA PRODUZIONE STORICA SARA' DETERMINATO PREVIA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PROBANTE.

AVVERSITA', INFESTAZIONI PARASSITARIE, FITOPATIE ASSICURATE

COMBINAZIONE DI RISCHI ASSICURATI: ____________________

AVVERSITA' :

INFESTAZIONI PARASSITARIE:

FITOPATIE:

SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 36/2023 e ss.mm. e ii.

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

Il sottoscritto : ______________________

DICHIARA:

Di aver sottoscritto polizze per la campagna assicurativa 2024 per l'importo complessivo di euro __________________ e di aver adottato la procedura di seguito indicata ai fini della predetta sottoscrizione, della quale si allega la relativa documentazione (ivi compresa la Check list di autovalutazione riferita alla procedura adottata, debitamente compilata):

- ☐ **I**SOTTO SOGLIA (ex F) - 6_Affidamenti sottosoglia (F)_ check-list_Appalti_vers_3.1
- ☐ **I**MERCATI ELETTRONICI (ex G) - 7_Mercati_Elettonici (G)_ check-list_Appalti_vers_3.1
- ☐ **I**PROCEDURA APERTA (ex H) - 8_Procedura_Aperta (H)_ check-list_Appalti_vers_3.1
- ☐ **I** PROCEDURA RISTRETTA (ex I) - 9_Procedura_Ristretta (I)_ check-list_Appalti_vers_3.1
- ☐ **I**PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (ex L) - 10_Procedura _Competitiva_con_Negoziazione (L)_ check-list_Appalti_vers_3.1
- ☐ **I**DIALOGO COMPETITIVO (ex M) 11_Procedura_Dialogo_Competitivo (M)_ check-list_Appalti_vers_3.1
- ☐ **I**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (ex O) - 13_Procedura_Negoziata_senza_bando (O)_ check-list_Appalti_vers_3.1

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ______________________

SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 16 DELL'AVVISO PUBBLICO

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

Sez. I - Comunicazione ai sensi dell'art. 16.3-A dell'Avviso Pubblico (cessione di aziende)

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)	DATA DI CESSIONE

Fattispecie	Documentazione giustificativa
h Cessione di azienda	1 copia dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita l'azienda dal cedente al cessionario, contenente l'indicazione puntuale delle superfici dichiarate nell'atto amministrativo

Sez. II - Comunicazione ai sensi dell'art. 16.3-C dell'Avviso Pubblico (successioni)

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)

Fattispecie	Documentazione giustificativa
a decesso del beneficiario (successione mortis causa)	**A. Successione legittima** 1 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare *unitamente a:* Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante 2 scrittura notarile indicante la linea ereditaria ***oppure*** 3 dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria *unitamente a:* copia del documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente **inoltre, nel caso di coeredi:** 4 delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente *unitamente a:* documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti ***oppure*** 5 nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi *unitamente a:* documento di identità in corso di validità del dichiarante *In caso di costituzione della comunione ereditaria:* 6 Dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita **B. Successione testamentaria** 7 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione *unitamente a:* Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante

ALLEGATO *5*

Metodologia per il calcolo delle riduzioni/esclusioni

Sulla base di quanto previsto dal D.M. 26 febbraio 2024, n.93348 per ogni impegno/obbligo è riscontrabile un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5). Nella successiva sezione I sono indicati per ciascun impegno/obbligo i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Nel determinare il livello di riduzione applicabile, l'Organismo pagatore procede, per ciascun impegno/obbligo non rispettato, alla quantificazione in termini di gravità, entità e durata sulla base delle matrici di cui al capoverso precedente.
Successivamente, ciascun punteggio medio afferente ad un impegno/obbligo violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

PUNTEGGIO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
1,00 <=x< 3,00	3%
3,00<=x<4,00	5%
x=> 4,00	10%

I valori di riduzione, così ottenuti, si sommano a loro volta per ciascun impegno/obbligo non rispettato per ottenere un unico valore di riduzione.
Nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, si applica quanto indicato all'articolo 17.
Le riduzioni calcolate per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili. In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non può essere superiore al 100% dell'importo concesso allo stesso beneficiario.

SEZ. I - INDICI DI VERIFICA

	IMPEGNI ED OBBLIGHI	Violazione	%	Gravità	Entità	Durata
1.	*Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di **assicurare l'intera produzione ottenibile** in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole, nel corso dell'annata agraria.* L'indice di verifica applicabile al presente obbligo è la superficie assicurata a livello comunale per prodotto. Se la superficie assicurata per ciascun prodotto è inferiore a quella condotta dall'agricoltore in un determinato territorio comunale si applicano i punteggi indicati a lato, basati sull'entità della violazione.	SUPERFICIE	> 0 ≤15	1	1	1
			≥15 ≤50	3	3	3
			>50	5	5	5

SEZ. II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Comportano, in ogni caso, l'esclusione del beneficiario dal sostegno ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati:

- la sussistenza di **cause di divieto, di decadenza o di sospensione,** di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7, e all'articolo 76, comma 8, del D.lgs. n. 159/2011;
- l'esecuzione di **pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire**, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- la violazione dell'obbligo di conservazione ed esibizione (presso la propria sede legale, ovvero la sede dell'organismo collettivo cui aderisce, ovvero presso il CAA di appartenenza) di **idonea documentazione** comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità e la spesa sostenuta, per i tre anni successivi al pagamento del saldo del contributo pubblico da parte dell'Organismo pagatore;
- la mancata **autorizzazione all'Autorità competente all'accesso** alle sedi, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.

25A01832

DECRETO 19 marzo 2025.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costitutore di una varietà di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima e può essere rinnovata per periodi determinati;

Visto in particolare l'art. 15, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede che con decreto ministeriale sia disposta la cancellazione di una varietà qualora la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza;

Visto l'art. 49 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante le modalità per l'ammissione al registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;

Visto l'art. 52, commi 4 e 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà da conservazione e di una varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, in corso di registrazione da parte degli organi di controllo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320;

Vista la nota prot. Masaf n. 0001964 del 7 gennaio 2025, con la quale la Regione Toscana ha chiesto una modifica del responsabile della conservazione in purezza della varietà da conservazione di frumento tenero Inalettabile 96 aristato;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'UCB in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale prot. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata dall'UCB in data 12 marzo 2025 al n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà, indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

Visti i pareri espressi nella riunione del 30 settembre 2024, del 19 dicembre 2024 e del 24 febbraio 2025 dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Viste le proposte di nuove denominazioni varietali e le istanze di cancellazione e di nuovi responsabili della conservazione in purezza presentate dagli interessati per varietà già iscritte oggetto del presente provvedimento;

Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà di specie agrarie sottoelencate.

MAIS

Codice SIAN	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
22839	RGT Janoxx	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
22841	RGT Alonixx	200	HT	RAGT 2N S.A.S.
23930	RGT Opalixx	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
23931	RGT Confixx	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
23935	RGT Cerexxio	200	HT	RAGT 2N S.A.S.
23936	RGT Koalaxx	200	HT	RAGT 2N S.A.S.
24100	LID1616C	200	HS	Lidea France SAS
24105	Toledo	200	HS	Lidea France SAS
24107	Westfield	200	HT	Lidea France SAS
24119	LID2820C	200	HS	Lidea France SAS
24126	Bellwood	200	HT	Lidea France SAS
23356	KWS Exortio	700	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA
23357	Gaelico	700	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA
23358	KWS Eccelsio	700	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA
23361	KWS Eulero	700	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA
23646	Starmas	200	HS	Mas Seeds
23612	Farmlogo	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH
23974	LG30002	200	HT	Limagrain Europe S.A.
22172	RGT Exxomik	200	HT	RAGT 2N S.A.S.

AVENA

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
23286	Ausel	Società Produttori Sementi S.p.A.

FRUMENTO DURO

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
23265	Rutor	Società Produttori Sementi S.p.A.
23267	Burian	Società Produttori Sementi S.p.A.
22334	Etnea	CREA-CI-FG Centro di Ricerca per la Cerealicoltura

TRITICALE

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
23279	Buni	Società Produttori Sementi S.p.A.

RISO

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
7602	Karnak	Società Agricola Giulio Melzi D'Eril S.S.

GIRASOLE

Codice SIAN	Denominazione	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
24095	Sebring SU	HS	Lidea France SAS

FORAGGERE

Codice SIAN	SPECIE	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza	Utilizzo
22413	Erba medica	Dorotea	Guarnieri Riccardo	Foraggio
22414	Erba medica	Intensa	CREA - Centro di Ricerca per la Zootecnia ed Acquacoltura (Crea-Za)	Foraggio
23309	Pisello da foraggio	Bullet	RAGT 2N S.A.S.	Foraggio
23214	Loglio westervoldico	Prisco	Guarnieri Riccardo	Foraggio
22297	Festuca rossa	Indie	Blue Moon Farms; Smith Seed Service Llc	Tappeto erboso
22298	Loglio perenne	Nexus GT	McCarthy Research Farm LLC.	Tappeto erboso
21539	Gramigna	Princess 2	Comagricola Green Europe S.R.L.	Tappeto erboso
23213	Trifoglio alessandrino	Mattia	Guarnieri Riccardo	Foraggio

SORGO

Codice SIAN	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
22761	KWS Ursus	350	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
23739	Romy	450	HS	RAGT 2N S.A.S.
23718	RGT Fandanggo	350	HS	RAGT 2N S.A.S.
23710	RGT Ggordon	400	HS	RAGT 2N S.A.S.
23730	RGT Gguardian	350	HS	RAGT 2N S.A.S.
23748	RGT Indiggo	450	HS	RAGT 2N S.A.S.
23928	RGT Fergguson	400	HS	RAGT 2N S.A.S.
23810	Halifax	650	HS	Advanta Seeds PTY LTD
23675	KWS Vitalus	500	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
23674	KWS Mythus	500	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
23673	KWS Luminus	400	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
23677	KWS Regius	450	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
23676	Gobi	350	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.

SOIA

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
23159	P07A10	PIONEER HI-BRED INT. INC.
23870	SNV23-2	COOPSEMENTI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA.
24024	Cinzia	APSOVSEMENTI S.P.A.
24056	BH22Q201	AGRICOLA 2000 COOP
24004	Geltrude	APSOVSEMENTI S.P.A.
24009	Giuditta	APSOVSEMENTI S.P.A.
24034	MAN179	GRUPPO MANARA S.P.A.
24076	CUTI	AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE (ERSA)

Art. 2.

1. Le denominazioni delle varietà di specie agrarie, iscritte nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono così di seguito modificate:

Codice SIAN	Specie	Vecchia denominazione	Nuova denominazione
23796	Mais	Optmer	Optimer
23907	Mais	Works	Workx
23909	Mais	Pinkxxfloyd	Pinxxfloyd
23060	Riso	Elite PV	Ely PV
23805	Girasole	RGT Llink	Odyn
24250	Barbabietola da zucchero	4K565	Smart Extra KWS
24790	Soia	GM03/2024	Genziana

Art. 3.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato.

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
9917	Frumento duro	Principe	CO.SE.ME. Srl	Santacroce Giovanni S.p.A.
9918	Frumento duro	Alemanno	CO.SE.ME. Srl	Santacroce Giovanni S.p.A.
22291	Sorgo	ADV G2168 IG	Advanta Seed International (Mauritius)	Advanta Seeds International (Francia)
17859	Loglio d'Italia e westervoldico	Triangle T	Oregro Seeds, Inc.	DLF
18700	Loglio d'Italia e westervoldico	Winterhawk	Oregro Seeds, Inc.	DLF
359	Loglio d'Italia e westervoldico	Master	Semillas Fitò S.A., Natura S.R.L.	Semillas Fitò S.A., Natura S.R.L.; Smith Seed Service LLC.
3247	Riso	Thaibonnet	Bertone sementi spa; Ente Nazionale Risi; Lugano Leonardo;	Bertone sementi spa; Ente Nazionale Risi; Lugano Leonardo; Innova Tech s.r.l.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie e ortive con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo.

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**D.M. Iscrizione o rinnovo**
24117	Mais	Palotina	Lidea France SAS	13/01/2025
24116	Mais	Urbana	Lidea France SAS	13/01/2025
23833	Girasole	Kondor	Ragt 2N S.A.S.	13/01/2025
24077	Girasole	LID1076L CLP	Lidea France SAS	13/01/2025
24099	Girasole	LID1082L CLP	Lidea France SAS	13/01/2025
23787	Girasole	Lanister	Ragt 2N S.A.S.	13/01/2025
23777	Girasole	RGT Scandolla	Ragt 2N S.A.S.	13/01/2025

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
4016	Melone	Malcom	ISI Sementi S.p.a.	24/10/2019 (N. 35036)
2587	Peperone	Casanova	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	17/02/2015 (N. 3832)
2240	Peperone	Salute	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	21/03/2017 (N. 10239)
2244	Peperone	Samurai	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	21/03/2017 (N. 10239)
1079	Peperone	Sansone	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	22/03/2024 (N. 137313)
2517	Pomodoro	Allfresh 900	Bayer Cropscience S.R.L.	20/04/2023 (N. 213908)
2585	Pomodoro	Cartika	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	22/03/2024 (N. 137313)
3979	Pomodoro	Inoxx	ISI Sementi S.p.a	07/01/2020 (N. 285)
1685	Pomodoro	Omega	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	17/02/2015 (N. 3832)
3013	Pomodoro	Red Gem	Bayer Cropscience S.R.L.	30/03/2021 (N. 147856)
2920	Pomodoro	Safa	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	28/02/2020 (N. 8121)
2246	Pomodoro	Saib	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	21/03/2017 (N. 10239)
4069	Pomodoro	Salastar	ISI Sementi S.p.a	21/07/2021 (N. 0334040)
1235	Pomodoro	Samar	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	22/03/2024 (N. 137313)
2632	Pomodoro	Sampei	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	17/02/2015 (N. 3832)

Art. 5.

1. Ai sensi dell'art. 14, primo comma del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie agrarie e ortive, delle sottoelencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2034:

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
13785	Agrostide stolonifera	Pure Distinction	13/03/2014	31/03/2014
604	Avena	Nave	19/02/2015	16/03/2015
9263	Avena	Genziana	19/02/2015	16/03/2015
14966	Avena forestiera	Mora	16/10/2014	30/10/2014
14856	Barbabietola da zucchero	Boruta	10/03/2014	28/03/2014
2624	Barbabietola da zucchero	Ciro	19/02/2015	16/03/2015
2611	Barbabietola da zucchero	Crema	19/02/2015	16/03/2015
19	Barbabietola da zucchero	Dita	19/02/2015	16/03/2015
2613	Barbabietola da zucchero	Giove	19/02/2015	16/03/2015
14853	Barbabietola da zucchero	HM1820	10/03/2014	28/03/2014
14850	Barbabietola da zucchero	Kavala	10/03/2014	28/03/2014
2622	Barbabietola da zucchero	Lara	19/02/2015	16/03/2015
2614	Barbabietola da zucchero	Marte	19/02/2015	16/03/2015
2612	Barbabietola da zucchero	Mercurio	19/02/2015	16/03/2015
14857	Barbabietola da zucchero	Nero	10/03/2014	28/03/2014
2602	Barbabietola da zucchero	Podio	19/02/2015	16/03/2015
2623	Barbabietola da zucchero	Rio	19/02/2015	16/03/2015
14849	Barbabietola da zucchero	Ritter	10/03/2014	28/03/2014
2609	Barbabietola da zucchero	Toro	19/02/2015	16/03/2015
14854	Barbabietola da zucchero	Triada	10/03/2014	28/03/2014
2615	Barbabietola da zucchero	Urano	19/02/2015	16/03/2015
14852	Barbabietola da zucchero	Volga	10/03/2014	28/03/2014
14324	Bromo	Jeronimo	09/04/2014	23/04/2014
14321	Colza	Mazari CS	16/12/2013	14/01/2014
3932	Dattile	Padania	19/02/2015	16/03/2015
13806	Erba medica	Algonquin	03/06/2014	13/06/2014
13685	Erba medica	Camporegio	13/03/2014	31/03/2014
3896	Erba medica	Centauro	19/02/2015	16/03/2015

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
3886	Erba medica	Claudia	19/02/2015	16/03/2015
8727	Erba medica	Cuore Verde	19/02/2015	16/03/2015
6591	Erba medica	Felsy	19/02/2015	16/03/2015
8726	Erba medica	Frigos	19/02/2015	16/03/2015
3906	Erba medica	Iside	19/02/2015	16/03/2015
3917	Erba medica	La Torre	19/02/2015	16/03/2015
13804	Erba medica	Lalena	13/03/2014	31/03/2014
8730	Erba medica	Memar	19/02/2015	16/03/2015
8864	Erba medica	Memont	19/02/2015	16/03/2015
8731	Erba medica	Minerva	19/02/2015	16/03/2015
9385	Erba medica	Padus	19/02/2015	16/03/2015
8338	Erba medica	Prospera	19/02/2015	16/03/2015
15067	Farro piccolo	Hammurabi	16/10/2014	30/10/2014
13702	Festuca arundinacea	Aggressor	09/04/2014	23/04/2014
13789	Festuca arundinacea	Bronson	13/03/2014	31/03/2014
13781	Festuca arundinacea	Essential	09/04/2014	23/04/2014
13701	Festuca arundinacea	Fatcat	09/04/2014	23/04/2014
12382	Festuca arundinacea	Kentucky 32	09/04/2014	23/04/2014
8324	Festuca arundinacea	Rustinera	19/02/2015	16/03/2015
13788	Festuca arundinacea	Terrano	09/04/2014	23/04/2014
8335	Fienarola dei prati	Jenny	19/02/2015	16/03/2015
3925	Fienarola dei prati	Midnight	19/02/2015	16/03/2015
15052	Frumento duro	Augusto	16/10/2014	30/10/2014
15047	Frumento duro	Corallo	16/10/2014	30/10/2014
8351	Frumento duro	Dorato	19/02/2015	16/03/2015
1306	Frumento duro	Durango	19/02/2015	16/03/2015
15072	Frumento duro	Egeo	16/10/2014	30/10/2014
15051	Frumento duro	Giulio	16/10/2014	30/10/2014
8370	Frumento duro	Latinur	19/02/2015	16/03/2015
8870	Frumento duro	Maestrale	19/02/2015	16/03/2015
14376	Frumento duro	Mario	28/04/2014	16/05/2014
8865	Frumento duro	Orfeo	19/02/2015	16/03/2015
15684	Frumento duro da conservazione	Perciasacchi	17/10/2014	05/11/2014
15049	Frumento duro	RGT Natur	16/10/2014	30/10/2014
8362	Frumento duro	Sant'Agata	19/02/2015	16/03/2015
8869	Frumento duro	Saragolla	19/02/2015	16/03/2015

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
15683	Frumento duro da conservazione	Saragolle Lucana	13/01/2014	28/01/2014
15793	Frumento duro da conservazione	Timilia reste nere	17/10/2014	06/11/2014
8866	Frumento duro	Trionfo	19/02/2015	16/03/2015
8933	Frumento duro	Tripudio	19/02/2015	16/03/2015
15079	Frumento tenero	ACA320	16/10/2014	30/10/2014
14373	Frumento tenero	Ades	28/04/2014	16/05/2014
9402	Frumento tenero	Albachiara	19/02/2015	16/03/2015
15021	Frumento tenero	Almeria	16/10/2014	30/10/2014
8921	Frumento tenero	Anapo	19/02/2015	16/03/2015
15020	Frumento tenero	Birbante	16/10/2014	30/10/2014
15092	Frumento tenero	Bisanzio	10/11/2014	25/11/2014
2017	Frumento tenero	Centauro	19/02/2015	16/03/2015
15093	Frumento tenero	Lavandou	16/10/2014	30/10/2014
15075	Frumento tenero	Liceo	16/10/2014	30/10/2014
15041	Frumento tenero	Lucilla	16/10/2014	30/10/2014
15043	Frumento tenero	Marcopolo	16/10/2014	30/10/2014
1242	Frumento tenero	Pandas	19/02/2015	16/03/2015
15036	Frumento tenero	Sofolk CS	16/10/2014	30/10/2014
15035	Frumento tenero	Solenzara CS	16/10/2014	30/10/2014
15037	Frumento tenero	Sothys CS	16/10/2014	30/10/2014
2753	Frumento tenero	Taylor	16/10/2014	30/10/2014
8382	Frumento tenero	Vittorio	19/02/2015	16/03/2015
13800	Ginestrino	Altus	13/03/2014	31/03/2014
8835	Girasole	Bonoli	19/02/2015	16/03/2015
14900	Girasole	Bonasol JMR	28/04/2014	15/05/2014
14005	Girasole	Charks	07/01/2014	27/01/2014
14917	Girasole	ES Arcadia	28/04/2014	15/05/2014
14925	Girasole	Gabriela CS	28/04/2014	15/05/2014
14921	Girasole	Gery	17/07/2014	05/08/2014
3841	Girasole	Jaguar	19/02/2015	16/03/2015
14946	Girasole	LG5463 CL	28/04/2014	15/05/2014
14961	Girasole	LG5524HO	28/04/2014	15/05/2014
14947	Girasole	LG5537HO	28/04/2014	15/05/2014
14903	Girasole	LG5582	28/04/2014	15/05/2014
14954	Girasole	LG5626HO	28/04/2014	15/05/2014
14953	Girasole	LG5679	28/04/2014	15/05/2014

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
14941	Girasole	MAS 80IR	28/04/2014	15/05/2014
14940	Girasole	MAS 87OL	28/04/2014	15/05/2014
14942	Girasole	MAS 89M	28/04/2014	15/05/2014
14902	Girasole	Nemo	28/04/2014	15/05/2014
14879	Girasole	P64LE99	28/04/2014	15/05/2014
8836	Girasole	Piponero	19/02/2015	16/03/2015
14890	Girasole	RGT Bellus	28/04/2014	15/05/2014
14901	Girasole	Suria	28/04/2014	15/05/2014
14259	Girasole	Vincenzo	28/04/2014	15/05/2014
14964	Ibridi di sorgo x erba sudanese	Nutritop Star	20/10/2014	07/11/2014
14389	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Attain	09/04/2014	23/04/2014
13812	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	DS Idefix	18/07/2014	05/08/2014
13813	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	DS Marina	09/04/2014	23/04/2014
14326	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Jungle	09/04/2014	23/04/2014
6125	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Obelix	19/02/2015	16/03/2015
6576	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Vertibelo	19/02/2015	16/03/2015
8322	Loglio perenne o loietto inglese	Citation Fore	19/02/2015	16/03/2015
3913	Loglio perenne o loietto inglese	Kaiser	19/02/2015	16/03/2015
8326	Loglio perenne o loietto inglese	Sansiro	19/02/2015	16/03/2015
8321	Loglio perenne o loietto inglese	Vantage	19/02/2015	16/03/2015
8392	Lupino azzurro	Rubesta	19/02/2015	16/03/2015
8393	Lupino bianco	Multitalia	19/02/2015	16/03/2015
14818	Mais	Batea	07/01/2014	27/01/2014
14760	Mais	Baylissimo	07/01/2014	27/01/2014
14744	Mais	Bodega	07/01/2014	27/01/2014
13420	Mais	Capuzi	02/09/2014	17/09/2014
14585	Mais	DKC3939	02/05/2014	14/05/2014
14613	Mais	DKC5141	07/01/2014	27/01/2014
8599	Mais	DKC5542	19/02/2015	16/03/2015
8190	Mais	Delphine	19/02/2015	16/03/2015
14762	Mais	Farmicus	07/01/2014	27/01/2014

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
14768	Mais	Farmfire	07/01/2014	27/01/2014
14811	Mais	ISH619	03/02/2014	15/02/2014
2945	Mais	Jeff	19/02/2015	16/03/2015
14690	Mais	LG30600	03/02/2014	15/02/2014
14691	Mais	LG30709	03/02/2014	15/02/2014
14782	Mais	Listo	03/02/2014	15/02/2014
7005	Mais	Marano Vicentino	09/04/2014	23/04/2014
14216	Mais	Marezzigo	07/01/2014	27/01/2014
14742	Mais	MAS 40F	07/01/2014	27/01/2014
14471	Mais	MAS 75A	03/02/2014	15/02/2014
13991	Mais	Mexini	02/09/2014	17/09/2014
13412	Mais	Monloui	02/09/2014	17/09/2014
14808	Mais	Nostrano Agrosud	03/02/2014	15/02/2014
8407	Mais	Olimpo	19/02/2015	16/03/2015
14498	Mais	P0023	07/01/2014	27/01/2014
13844	Mais	P0423	07/01/2014	27/01/2014
14515	Mais	P0640	07/01/2014	27/01/2014
14520	Mais	P0837E	07/01/2014	27/01/2014
14522	Mais	P1021	03/02/2014	15/02/2014
14539	Mais	P1547E	03/02/2014	15/02/2014
14561	Mais	P2088	03/02/2014	15/02/2014
14563	Mais	P2105	03/02/2014	15/02/2014
14488	Mais	P9234	07/01/2014	27/01/2014
14493	Mais	P9903	07/01/2014	27/01/2014
14672	Mais	Pincki CS	07/01/2014	27/01/2014
8723	Mais	PR31Y43	19/02/2015	16/03/2015
14781	Mais	Quali	03/02/2014	15/02/2014
14750	Mais	Robleto	07/01/2014	27/01/2014
14748	Mais	Sansa	07/01/2014	27/01/2014
8429	Mais	Seiddi	19/02/2015	16/03/2015
14754	Mais	Siricus	07/01/2014	27/01/2014
8541	Mais	Sperlona	19/02/2015	16/03/2015
16342	Mais da conservazione	Spinato di Gandino	20/10/2014	06/11/2014
14807	Mais	Suporto	03/02/2014	15/02/2014
13948	Mais	Sushi	02/09/2014	17/09/2014
14468	Mais	SY Jullen	03/02/2014	15/02/2014

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
14467	Mais	SY Zoan	03/02/2014	15/02/2014
13945	Mais	Toutati	16/06/2014	24/06/2014
14269	Mais	Ulisse VSM	07/01/2014	27/01/2014
8549	Mais	Venici	19/02/2015	16/03/2015
8651	Mais	Viridis	19/02/2015	16/03/2015
8919	Orzo distico	Alce	19/02/2015	16/03/2015
15064	Orzo polistico	Multie	16/10/2014	30/10/2014
8914	Orzo polistico	Sixtine	19/02/2015	16/03/2015
15788	Riso da conservazione	Bertone	17/10/2014	05/11/2014
890	Riso	Carnaroli	19/02/2015	16/03/2015
15787	Riso da conservazione	Chinese Originario	17/10/2014	05/11/2014
15325	Riso	Generale	16/01/2014	31/01/2014
15326	Riso	Lagostino	16/01/2014	31/01/2014
14866	Riso	Megumi	16/01/2014	31/01/2014
14868	Riso	Mirko	16/01/2014	31/01/2014
14869	Riso	Pato	16/01/2014	31/01/2014
8747	Riso	Pierrot	19/02/2015	16/03/2015
15328	Riso	Unico	16/01/2014	31/01/2014
8337	Senape bruna	ISCI20	19/02/2015	16/03/2015
14876	Soia	Ananda	16/04/2014	03/05/2014
4373	Soia	Daring	19/02/2015	16/03/2015
3655	Soia	Dekabig	19/02/2015	16/03/2015
14874	Soia	LM7	16/04/2014	03/05/2014
4372	Soia	Magnum	19/02/2015	16/03/2015
14871	Soia	P21T45	16/04/2014	03/05/2014
14875	Soia	Xonia	16/04/2014	03/05/2014
8293	Sorgo	Autan	19/02/2015	16/03/2015
14823	Sorgo	Buffalo Grain	09/04/2014	23/04/2014
14825	Sorgo	Little Giant BMR	16/06/2014	24/06/2014
14824	Sorgo	Tonkawa	16/06/2014	24/06/2014
12433	Sulla	Centauro	13/03/2014	31/03/2014
4375	Trifoglio alessandrino	Leila	19/02/2015	16/03/2015
2215	Trifoglio alessandrino	Nilodi	19/02/2015	16/03/2015
2214	Trifoglio alessandrino	Saniros	19/02/2015	16/03/2015
3946	Trifoglio alessandrino	Tigri	19/02/2015	16/03/2015
8323	Trifoglio incarnato	Ledda	19/02/2015	16/03/2015

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
3890	Trifoglio persico	Ciro	19/02/2015	16/03/2015
4374	Trifoglio pratense	Montecalvo	19/02/2015	16/03/2015
15105	Triticale	Jokari	16/10/2014	30/10/2014
15030	Triticale	LG Brixon	16/10/2014	30/10/2014
7790	Triticale	Rex	16/10/2014	30/10/2014

Codice SIAN	Specie botanica	Varietà	Data ultimo rinnovo
1681	Anguria	Fascino	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015
3291	Anguria	Tahiti	11/02/2014 - G.U. del 04/03/2014
3445	Anguria	Stefania	28/04/2014 - G.U. del 16/05/2014
3346	Asparago	Vittorio	28/04/2014 - G.U. del 16/05/2014
1550	Bietola da coste	Candida	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
3420	Bietola da coste	Beltosa	28/04/2014 - G.U. del 16/05/2014
45	Bietola da coste	Liscia verde da taglio	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
47	Bietola da coste	Biondissima di Trieste	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
48	Bietola da coste	Mostruosa d'Ingegnoli a costa d'argento	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
68	Carota	Lunga cilindrica d'Ingegnoli	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
70	Carota	Nantes prima	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
2024	Cavolfiore	Menhir	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015
2598	Cavolfiore	RN016	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015
78	Cavolfiore	Di Jesi	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
79	Cavolfiore	Di Sicilia violetto	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
119	Cavolo broccolo	Ramoso calabrese	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
3362	Cavolo broccolo	Capitano	16/12/2013 - G.U. del 15/01/2014
3375	Cavolo broccolo	Monty	16/12/2013 - G.U. del 15/01/2014
1534	Cavolo verza	Violaceo di Verona	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015

Codice SIAN	Specie botanica	Varietà	Data ultimo rinnovo
223	Cicoria	Catalogna del Veneto	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
226	Cicoria	Catalogna puntarelle a foglia frastagliata	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
244	Cicoria	Spadona	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
256	Cipolla	Bianca gigante d'Ingegnoli	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
2617	Cipolla	Derek	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015
273	Cipolla	Ramata di Milano	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
276	Cipolla	Rossa di Firenze	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
3528	Cipolla	Rossa di Breme	20/10/2014 - G.U. del 05/11/2014
2618	Fagiolo nano	Solfi'	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015
2619	Fagiolo nano	Ulisse	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015
2620	Fagiolo nano	Efesto	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015
3411	Fagiolo nano	Ettore	28/04/2014 - G.U. del 16/05/2014
3425	Fagiolo nano	Sarro	28/04/2014 - G.U. del 16/05/2014
3426	Fagiolo nano	Estremo	28/04/2014 - G.U. del 16/05/2014
3427	Fagiolo nano	Virtus	28/04/2014 - G.U. del 16/05/2014
3428	Fagiolo nano	Vinci	28/04/2014 - G.U. del 16/05/2014
2608	Fava	Dorenza	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015
3359	Fava	Sfardella	30/06/2014 - G.U. del 16/07/2014
3363	Finocchio	Diamante	16/12/2013 - G.U. del 15/01/2014
406	Indivia riccia	Pancalieri a costa bianca	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
413	Indivia riccia	Romanesca da taglio	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015

Codice SIAN	Specie botanica	Varietà	Data ultimo rinnovo
3447	Lattuga	Regina Dellorto	02/10/2014 - G.U. del 29/10/2014
3415	Melanzana	Kamelia	28/04/2014 - G.U. del 16/05/2014
3465	Melanzana	Elettra	02/10/2014 - G.U. del 29/10/2014
1630	Melone	Meraviglia di Trapani	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015
1633	Peperone	Rocal	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015
1680	Peperone	Piros	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015
1687	Peperone	Kantor	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015
2136	Peperone	Iulor	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015
2587	Peperone	Casanova	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015
3405	Peperone	Prinos	17/07/2014 - G.U. del 11/08/2014
3418	Peperone	Mistralone	02/10/2014 - G.U. del 29/10/2014
3419	Peperone	Frankone	28/04/2014 - G.U. del 15/05/2014
3441	Peperone	Juno	10/03/2014 - G.U. del 27/03/2014
3442	Peperone	Zeus	10/03/2014 - G.U. del 27/03/2014
3443	Peperone	Hercules	10/03/2014 - G.U. del 27/03/2014
3444	Peperone	Pitagora	10/03/2014 - G.U. del 27/03/2014
3467	Peperone	Japo	02/10/2014 - G.U. del 29/10/2014
1635	Pomodoro	Talent	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015
1636	Pomodoro	Vicky	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015
1685	Pomodoro	Omega	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015
2584	Pomodoro	Tiren	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015

Codice SIAN	Specie botanica	Varietà	Data ultimo rinnovo
2628	Pomodoro	Minidor	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015
2629	Pomodoro	Pixel	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015
2631	Pomodoro	Reginella	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015
2632	Pomodoro	Sampei	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015
2938	Pomodoro	Sorent	30/06/2014 - G.U. del 16/07/2014
2987	Pomodoro	Silvestro	30/06/2014 - G.U. del 16/07/2014
3364	Pomodoro	Raider	10/03/2014 - G.U. del 27/03/2014
3365	Pomodoro	Barrio	10/03/2014 - G.U. del 27/03/2014
3388	Pomodoro	Impact	10/03/2014 - G.U. del 27/03/2014
3389	Pomodoro	Deluxe	10/03/2014 - G.U. del 27/03/2014
3391	Pomodoro	Dragone	20/03/2014 - G.U. del 07/04/2014
3392	Pomodoro	Edox	20/03/2014 - G.U. del 07/04/2014
3397	Pomodoro	Magellano	10/03/2014 - G.U. del 27/03/2014
3413	Pomodoro	Spartaco	10/03/2014 - G.U. del 27/03/2014
3435	Pomodoro	Winner	10/03/2014 - G.U. del 27/03/2014
3436	Pomodoro	Vulcanino	20/03/2014 - G.U. del 07/04/2014
3437	Pomodoro	TS1001	10/03/2014 - G.U. del 27/03/2014
3438	Pomodoro	TS2608	10/03/2014 - G.U. del 27/03/2014
3439	Pomodoro	Talete	10/03/2014 - G.U. del 27/03/2014
723	Prezzemolo	Gigante di Napoli	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
731	Rapa primaverile e autunnale	Bianca piatta quarantina	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015

Codice SIAN	**Specie botanica**	**Varietà**	**Data ultimo rinnovo**
2641	Ravanello	Riscio'	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015
3387	Sedano	Mhagno	02/10/2014 - G.U. del 29/10/2014
2232	Zucchino	Arte	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015
3412	Zucchino	Sbathen	28/04/2014 - G.U. del 16/05/2014
398	Zucchino	Romanesco	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
815	Zucchino	Ortolana di Faenza	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
818	Zucchino	Striato d'Italia	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
820	Zucchino	Toscana	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
2209	Aglio	Serena	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015
2606	Cece	Sarah	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015
2616	Basilico	Superbo	17/02/2015 - G.U. del 03/03/2015
3401	Basilico	Gnometto	01/09/2014 - G.U. del 02/10/2014
3621	Solanum torvum	Salutamu	28/03/2014 - G.U. del 15/04/2014
3588	C. maxima x C. moschata	Kostas	11/02/2014 - G.U. del 04/03/2014
3620	C. maxima x C. moschata	Radik	10/03/2014 - G.U. del 27/03/2014
3285	Carciofo	Ernesto	16/12/2013 - G.U. del 15/01/2014

Art. 6.

1. Ai sensi dell'art. 15, primo comma, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie e ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
14454	Avena forestiera	Amazone	02/09/2014	17/09/2014
8759	Barbabietola da zucchero	A147	19/02/2015	16/03/2015
14855	Barbabietola da zucchero	Kvinta	10/03/2014	28/03/2014
8760	Barbabietola da zucchero	Liana	19/02/2015	16/03/2015
7623	Barbabietola da zucchero	PKB Ivona	19/02/2015	16/03/2015
14360	Colza	Amarat	16/04/2014	03/05/2014
14361	Colza	Carlitat	18/07/2014	28/08/2014
14362	Colza	Eclat	16/04/2014	03/05/2014
14323	Colza	Ogusti CS	16/12/2013	14/01/2014
14366	Colza	Radames	16/04/2014	03/05/2014
14363	Colza	Restout	16/04/2014	03/05/2014
13769	Festuca arundinacea	Athletimax	09/04/2014	23/04/2014
7282	Festuca arundinacea	Coronado Gold	19/02/2015	16/03/2015
13767	Festuca arundinacea	Green Hornet	09/04/2014	23/04/2014
7281	Festuca arundinacea	Pure Gold	19/02/2015	16/03/2015
3942	Festuca arundinacea	Safari	19/02/2015	16/03/2015
13704	Festuca ovina	SR3150	13/03/2014	31/03/2014
8934	Frumento duro	Catervo	19/02/2015	16/03/2015
15090	Frumento duro	Colarco	16/10/2014	30/10/2014
14400	Frumento duro	Gvati	16/10/2014	30/10/2014
8920	Frumento tenero	Abate	19/02/2015	16/03/2015
15034	Frumento tenero	Astana	16/10/2014	30/10/2014
8929	Frumento tenero	Avorio	19/02/2015	16/03/2015
14372	Frumento tenero	Dallara	16/06/2014	24/06/2014
15091	Frumento tenero	Katou	10/11/2014	25/11/2014
8932	Frumento tenero	LD113	19/02/2015	16/03/2015
15792	Frumento tenero da conservazione	Maiorca	02/05/2014	14/05/2014

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
9388	Frumento tenero	Mieti	19/02/2015	16/03/2015
8931	Frumento tenero	SO207	19/02/2015	16/03/2015
15040	Frumento tenero	Sohappy CS	16/10/2014	30/10/2014
15039	Frumento tenero	Solexia CS	16/10/2014	30/10/2014
15038	Frumento tenero	Solfuro CS	16/10/2014	30/10/2014
14374	Frumento tenero	SY300	28/04/2014	16/05/2014
14312	Girasole	8N358CPDM	28/04/2014	15/05/2014
14923	Girasole	Bavaria CS	28/04/2014	15/05/2014
14896	Girasole	Cuzco	28/04/2014	15/05/2014
8819	Girasole	Florigen	19/02/2015	16/03/2015
14898	Girasole	Glasgow	28/04/2014	15/05/2014
14905	Girasole	Hysun 140	28/04/2014	15/05/2014
14904	Girasole	Hysun 233	28/04/2014	15/05/2014
14934	Girasole	LST909	28/04/2014	15/05/2014
14943	Girasole	MAS 96P	28/04/2014	15/05/2014
14885	Girasole	P63LL78	28/04/2014	15/05/2014
14881	Girasole	P64HH98	28/04/2014	15/05/2014
8825	Girasole	PR64A71	19/02/2015	16/03/2015
14939	Girasole	Subaro	28/04/2014	15/05/2014
14936	Girasole	Sumiko	28/04/2014	15/05/2014
14935	Girasole	Suprin	28/04/2014	15/05/2014
14931	Girasole	SY Estiva	28/04/2014	15/05/2014
14932	Girasole	SY Excellio	28/04/2014	15/05/2014
14938	Girasole	SY Experto	28/04/2014	15/05/2014
3768	Girasole	Trisun 860	19/02/2015	16/03/2015
8780	Ibridi di sorgo x erba sudanese	Frugal	19/02/2015	16/03/2015
8782	Ibridi di sorgo x erba sudanese	GHB555	19/02/2015	16/03/2015
8783	Ibridi di sorgo x erba sudanese	Green Grazer	19/02/2015	16/03/2015
14302	Ibridi di sorgo x erba sudanese	KWS Reno	09/04/2014	23/04/2014
8781	Ibridi di sorgo x erba sudanese	Sudal	19/02/2015	16/03/2015
14343	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Ocala	09/04/2014	23/04/2014
13688	Loglio perenne o loietto inglese	Breanna	03/06/2014	13/06/2014
3887	Loglio perenne o loietto inglese	Charger	09/04/2014	23/04/2014
13787	Loglio perenne o loietto inglese	Home Run	03/06/2014	13/06/2014
3927	Loglio perenne o loietto inglese	Navajo	19/02/2015	16/03/2015
13768	Loglio perenne o loietto inglese	Phaeton		

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
13786	Loglio perenne o loietto inglese	PST2M20	09/04/2014	23/04/2014
13950	Mais	32C	02/09/2014	17/09/2014
8483	Mais	Aperol	19/02/2015	16/03/2015
8580	Mais	Azzurro	19/02/2015	16/03/2015
14677	Mais	Betovi CS	07/01/2014	27/01/2014
8428	Mais	Bombi	19/02/2015	16/03/2015
14756	Mais	Briliantus	07/01/2014	27/01/2014
14727	Mais	Bullmax	07/01/2014	27/01/2014
8426	Mais	Burli	19/02/2015	16/03/2015
8588	Mais	Chillan	19/02/2015	16/03/2015
14656	Mais	Codibird	07/01/2014	27/01/2014
14670	Mais	Codibook	07/01/2014	27/01/2014
14678	Mais	Codifield	10/03/2014	31/03/2014
8542	Mais	Codipack	19/02/2015	16/03/2015
14772	Mais	Colossus	07/01/2014	27/01/2014
8600	Mais	Consuelo	19/02/2015	16/03/2015
14674	Mais	Deceni CS	07/01/2014	27/01/2014
14757	Mais	Diamantino	07/01/2014	27/01/2014
14570	Mais	DKC3440	07/01/2014	27/01/2014
14579	Mais	DKC3640	07/01/2014	27/01/2014
14586	Mais	DKC4141	07/01/2014	27/01/2014
13951	Mais	DKC4432	03/02/2014	15/02/2014
14611	Mais	DKC4990WX	07/01/2014	27/01/2014
14614	Mais	DKC5142	03/02/2014	15/02/2014
13989	Mais	DKC5530	03/02/2014	15/02/2014
14621	Mais	DKC5741	03/02/2014	15/02/2014
8605	Mais	DKC6040	19/02/2015	16/03/2015
14635	Mais	DKC6340	03/02/2014	15/02/2014
14082	Mais	DKC6532	07/01/2014	27/01/2014
14642	Mais	DKC6743	03/02/2014	15/02/2014
14779	Mais	Eredia	07/01/2014	27/01/2014
14819	Mais	Farias	07/01/2014	27/01/2014
14695	Mais	Farmador	07/01/2014	27/01/2014
14770	Mais	Farmfuchs	07/01/2014	27/01/2014
14763	Mais	Farmplus	07/01/2014	27/01/2014
14692	Mais	Farmport	07/01/2014	27/01/2014
14755	Mais	Fenizia	07/01/2014	27/01/2014

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
14680	Mais	Finley	07/01/2014	27/01/2014
8443	Mais	Fortales	19/02/2015	16/03/2015
13941	Mais	Initial	10/03/2014	31/03/2014
8427	Mais	Isberi	19/02/2015	16/03/2015
14720	Mais	Kabrillas	03/02/2014	15/02/2014
8660	Mais	Karate	19/02/2015	16/03/2015
8434	Mais	Kornadi	19/02/2015	16/03/2015
14723	Mais	KWS2571	03/02/2014	15/02/2014
14724	Mais	KWS2572	03/02/2014	15/02/2014
14189	Mais	Lagenci CS	03/02/2014	15/02/2014
14700	Mais	Liperto	07/01/2014	27/01/2014
14761	Mais	Lipoldi	07/01/2014	27/01/2014
8587	Mais	Lugano	19/02/2015	16/03/2015
14749	Mais	Maitresse	07/01/2014	27/01/2014
8702	Mais	Makkena	19/02/2015	16/03/2015
14725	Mais	MAS 20C	07/01/2014	27/01/2014
14738	Mais	MAS 32P	07/01/2014	27/01/2014
14745	Mais	MAS 52K	07/01/2014	27/01/2014
14699	Mais	Monarmore	07/01/2014	27/01/2014
14765	Mais	Monsario	07/01/2014	27/01/2014
14747	Mais	Morales	10/03/2014	31/03/2014
14694	Mais	Morock	07/01/2014	27/01/2014
14697	Mais	Nepomuk	07/01/2014	27/01/2014
8697	Mais	NKARMA	19/02/2015	16/03/2015
8631	Mais	NKATRIA	19/02/2015	16/03/2015
14657	Mais	Orci CS	10/03/2014	31/03/2014
14500	Mais	P0247	07/01/2014	27/01/2014
14499	Mais	P0397	07/01/2014	27/01/2014
14506	Mais	P0531	07/01/2014	27/01/2014
14512	Mais	P0543	07/01/2014	27/01/2014
14514	Mais	P0725E	07/01/2014	27/01/2014
14521	Mais	P0853	03/02/2014	15/02/2014
14526	Mais	P0991	03/02/2014	15/02/2014
14525	Mais	P1034	03/02/2014	15/02/2014
14530	Mais	P1063	03/02/2014	15/02/2014
14524	Mais	P1081	03/02/2014	15/02/2014
14528	Mais	P1121	03/02/2014	15/02/2014

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
14536	Mais	P1334	03/02/2014	15/02/2014
14529	Mais	P1356	03/02/2014	15/02/2014
14537	Mais	P1505	03/02/2014	15/02/2014
14538	Mais	P1585	03/02/2014	15/02/2014
14540	Mais	P1607	03/02/2014	15/02/2014
14546	Mais	P1654	03/02/2014	15/02/2014
14543	Mais	P1664	03/02/2014	15/02/2014
14551	Mais	P1685	03/02/2014	15/02/2014
14549	Mais	P1803	03/02/2014	15/02/2014
14558	Mais	P1902	03/02/2014	15/02/2014
14548	Mais	P1948	03/02/2014	15/02/2014
14562	Mais	P1955	03/02/2014	15/02/2014
14557	Mais	P1995W	03/02/2014	15/02/2014
14555	Mais	P2135	03/02/2014	15/02/2014
13815	Mais	P8708	07/01/2014	27/01/2014
14482	Mais	P8837	07/01/2014	27/01/2014
14545	Mais	P9001	07/01/2014	27/01/2014
14489	Mais	P9203	07/01/2014	27/01/2014
14486	Mais	P9213	07/01/2014	27/01/2014
13817	Mais	P9216	07/01/2014	27/01/2014
14487	Mais	P9244	07/01/2014	27/01/2014
14490	Mais	P9514	07/01/2014	27/01/2014
14491	Mais	P9612	07/01/2014	27/01/2014
14492	Mais	P9900	07/01/2014	27/01/2014
14494	Mais	P9956	07/01/2014	27/01/2014
14495	Mais	P9981	07/01/2014	27/01/2014
14777	Mais	Panamosa	07/01/2014	27/01/2014
14759	Mais	Pantias	07/01/2014	27/01/2014
14731	Mais	Pharrell	07/01/2014	27/01/2014
14751	Mais	Picusus	16/06/2014	24/06/2014
14730	Mais	Pleven	07/01/2014	27/01/2014
14180	Mais	Pontivi CS	10/03/2014	31/03/2014
8621	Mais	PR34N84	19/02/2015	16/03/2015
8523	Mais	PR36B06	19/02/2015	16/03/2015
14758	Mais	Primabella	07/01/2014	27/01/2014
8630	Mais	Profeta	19/02/2015	16/03/2015
14665	Mais	Rianni CS	07/01/2014	27/01/2014

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
14764	Mais	Rumega	07/01/2014	27/01/2014
14673	Mais	Scandi Duo	07/01/2014	27/01/2014
14666	Mais	Scerial	10/03/2014	31/03/2014
14659	Mais	Schnaps	16/06/2014	24/06/2014
14171	Mais	Scillab	02/09/2014	17/09/2014
14178	Mais	Scolari	03/02/2014	15/02/2014
14663	Mais	Scourtin	10/03/2014	31/03/2014
14173	Mais	Scream	16/01/2014	31/01/2014
14168	Mais	Scudetto	16/01/2014	31/01/2014
14676	Mais	Scult	07/01/2014	27/01/2014
14671	Mais	Siriani CS	10/03/2014	31/03/2014
14817	Mais	SISAD701	10/03/2014	31/03/2014
14664	Mais	Skolli CS	10/03/2014	31/03/2014
8492	Mais	Stern	19/02/2015	16/03/2015
8543	Mais	Stradi	19/02/2015	16/03/2015
14766	Mais	Subalda	07/01/2014	27/01/2014
14693	Mais	Sugus	07/01/2014	27/01/2014
14778	Mais	Suxess	07/01/2014	27/01/2014
14460	Mais	SY Dartona	03/02/2014	15/02/2014
14458	Mais	SY Gracy	07/01/2014	27/01/2014
14456	Mais	SY Libella	03/02/2014	15/02/2014
14463	Mais	SY Marsac	07/01/2014	27/01/2014
14461	Mais	SY Octavius	07/01/2014	27/01/2014
14474	Mais	SY Qualitat	03/02/2014	15/02/2014
14462	Mais	SY Savio	07/01/2014	27/01/2014
14464	Mais	SY Senko	07/01/2014	27/01/2014
14459	Mais	SY Tallinn	07/01/2014	27/01/2014
14669	Mais	Tessali CS	07/01/2014	27/01/2014
14661	Mais	Tolbiac	10/03/2014	31/03/2014
14668	Mais	Tovalli CS	10/03/2014	31/03/2014
14658	Mais	Treilli CS	10/03/2014	31/03/2014
8441	Mais	Valarta	19/02/2015	16/03/2015
14696	Mais	Zesarius	07/01/2014	27/01/2014
9408	Orzo distico	Boreale	19/02/2015	16/03/2015
15095	Orzo distico	Pulsion	16/10/2014	30/10/2014
15097	Orzo polistico	Benefic	16/10/2014	30/10/2014
13792	Patata	Ape Rossa	07/01/2014	27/01/2014

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
14451	Patata	Diademe	16/04/2014	03/05/2014
14448	Patata	Erntestolz	07/01/2014	27/01/2014
14450	Patata	Eurostar	07/01/2014	27/01/2014
13182	Pisello da foraggio	Kaporal	13/03/2014	31/03/2014
2795	Riso	Artiglio	16/01/2014	31/01/2014
14864	Riso	Barone CL	16/01/2014	31/01/2014
7031	Riso	Delfino	16/01/2014	31/01/2014
14861	Riso	ECCO51CL	16/01/2014	31/01/2014
14860	Riso	ECCO61	16/01/2014	31/01/2014
14863	Riso	Furia CL	16/01/2014	31/01/2014
14862	Riso	Galassia	16/01/2014	31/01/2014
14865	Riso	Terra CL	16/01/2014	31/01/2014
8764	Soia	Aranxa	19/02/2015	16/03/2015
8765	Soia	Bianca	19/02/2015	16/03/2015
14115	Soia	Gioia	16/04/2014	03/05/2014
8763	Soia	Goltix	19/02/2015	16/03/2015
8879	Sulla	Grimaldi	19/02/2015	16/03/2015
14433	Triticale	Biscoto	07/01/2014	28/01/2014
15103	Triticale	Joyenval	10/11/2014	25/11/2014
15104	Triticale	Oxygen	16/10/2014	30/10/2014
15106	Triticale	Palmiro	16/10/2014	30/10/2014

Codice SIAN	Specie botanica	Varietà	Data di iscrizione	Data ultimo rinnovo
2121	Fagiolo nano	Futuro	17/02/2015	G.U. del 03/03/2015
2625	Lattuga	Giardina	17/02/2015	G.U. del 03/03/2015
3469	Melanzana	Jessy	17/07/2014 -	G.U. del 11/08/2014
1677	Pomodoro	Marbella	17/02/2015	G.U. del 03/03/2015
1678	Pomodoro	Orion	17/02/2015	G.U. del 03/03/2015
2633	Pomodoro	Alien	17/02/2015	G.U. del 03/03/2015
2634	Pomodoro	Estremo	17/02/2015	G.U. del 03/03/2015
3366	Pomodoro	Irminio	20/03/2014	G.U. del 07/04/2014
3390	Pomodoro	Clipper	10/03/2014	G.U. del 27/03/2014
3394	Pomodoro	Durabo	20/03/2014	G.U. del 07/04/2014
727	Zucchino	Lungo bianco	17/02/2015	G.U. del 02/03/2015
2605	Aglio	Avorio	17/02/2015	G.U. del 03/03/2015
3446	Basilico	Lilliput	28/04/2014 -	G.U. del 16/05/2014

Art. 7.

1. Ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie e ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2027:

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
14364	Colza	Ramses	16/04/2014	03/05/2014
14365	Colza	Rocca	16/04/2014	03/05/2014
14349	Lino	Inuit	16/04/2014	03/05/2014
14351	Lino	Volga	16/04/2014	03/05/2014
14337	Loglio ibrido	Trojan	09/04/2014	23/04/2014
14737	Mais	MAS 21M	07/01/2014	27/01/2014
14707	Mais	Sismico	16/06/2014	24/06/2014
14469	Mais	SY Hydro	03/02/2014	15/02/2014
6501	Pisello da foraggio	Rif	13/03/2014	31/03/2014
8868	Segale	Forestal	19/02/2015	16/03/2015

Art. 8.

1. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, la responsabilità della conservazione in purezza delle sottoelencate varietà da conservazione, già assegnata ad altri responsabili con precedente decreto, è attribuita ai responsabili della conservazione in purezza a fianco indicati:

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
19517	Frumento Tenero	Inalettabile 96 aristato	Comunità del cibo e della biodiversità dei Grani Antichi di Montespertoli e delle Colline del Chianti	Comunità del cibo e della biodiversità dei Grani Antichi di Montespertoli e delle Colline del Chianti
			Molini Cicogni	Molini Cicogni
				Ditta Spighe Toscane s.r.l.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2025

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.

25A01853

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 marzo 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Colonnara società cooperativa agricola – in liquidazione» in Cupramontana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»;

Vista l'istanza prot. n. 36596 del 3 marzo 2025, con cui il legale rappresentante della società «Colonnara società cooperativa agricola - in liquidazione» ha chiesto che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Preso atto che dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024, allegata all'istanza, emerge una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 3.102.182,04 (costituito per la maggior parte da rimanenze), si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 2.782.796,94 ed un patrimonio netto negativo di euro 3.259.851,83;

Considerato che in data 5 marzo 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante, con nota prot. n. 40621 del 7 marzo 2025 ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre con urgenza la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Preso atto delle interlocuzioni tra la Direzione generale per i servizi di vigilanza e l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Preso atto che la cooperativa Colonnara ex Marche Doc rivendicava nella sua compagine sociale la società cooperativa Terre Cortesi di Moncaro, ora in liquidazione coatta amministrativa, e che tra le due realtà sono intercorsi rapporti contrattuali aventi ad oggetto collaborazioni commerciali e produttive;

Considerato

che dalle relative scritture contabili si evincono rapporti di dare e avere a tutt'oggi pendenti;

che nell'auspicato rilancio della filiera viti-vinicola delle Marche, la gestione unitaria delle due realtà perfettamente complementari rappresenta un valore aggiunto per il sistema viti-vinicolo marchigiano;

che nel caso di specie, il dott. Giampaolo Cocconi, commissario liquidatore della società cooperativa Terre Cortesi di Moncaro, sta ben operando in seno alla procedura ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;

Rilevato inoltre che il dott. Cocconi è professionista idoneo, in quanto risulta regolarmente iscritto nella banca dati del ministero, nel rispetto dei criteri previsti dalla direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023 e dalla direttiva direttoriale del 30 giugno 2023 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Colonnara società cooperativa agricola - in liquidazione», con sede in Cupramontana (AN) (codice fiscale 02322700424), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giampaolo Cocconi, nato a Milano il 10 settembre 1961 (codice fiscale CCCGPL61P10F205Y), domiciliato in Roma, via Ciro Menotti, n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 marzo 2025

Il Ministro: URSO

25A01877

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di teriflunomide, «Teriflunomide Neuraxpharm» cod. MCA/2022/180; C1A/2024/2363; C1A/2025/444.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 110 del 14 marzo 2025

Procedure europee: NN. CZ/H/1140/001/DC; CZ/H/1140/001/IA/001; CZ/H/1140/001/IA/002.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TERIFLUNOMIDE NEURAXPHARM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Società Neuraxpharm Italy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Via Piceno Aprutina 47, 63100, Ascoli Piceno, Italia;

confezioni:

«14 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 050246014 (in base 10) 1HXDCY (in base 32);

«14 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 050246026 (in base 10) 1HXDDB (in base 32);

«14 mg compresse rivestite con film» 28 x 1 compresse in blister OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050246038 (in base 10) 1HXDDQ (in base 32).

Principio attivo: Teriflunomide.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Neuraxpharm Pharmaceuticals, S.L.

Avda. de Barcelona, 69, 08970 Sant Joan Despí

Barcellona, Spagna

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di attenersi all'«*Health Care Professional (HCP) education*» e alla «*Patient Education Card*», il cui contenuto e formato sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista.

Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti.

Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 16 gennaio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01837

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Barsovi» cod. MCA/2019/191, C1A/2024/3371.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 111 del 18 marzo 2025

Procedura europea n. IS/H/0401/001-005/DC e n. IS/H/0401/001-005/IA/001.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BARSOVI, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Sumar Pharma ehf., con sede legale e domicilio fiscale in Reynihvammur 3A, 220 Hafnarfjörður, Islanda (IS).

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 45 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 048151017 (in base 10) 1FXGH9 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 45 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 048151029 (in base 10) 1FXGHP (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 45 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 048151031 (in base 10) 1FXGHR (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 45 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 048151043 (in base 10) 1FXGJ3 (in base 32);

«15 mg + 20 mg compresse rivestite con film» 42 compresse da 15 mg + 7 compresse da 20 mg in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 048151056 (in base 10) 1FXGJJ (in base 32).

Principio attivo: rivaroxaban.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

S.C. Labormed-Pharma S.A. - Bd. Theodor Pallady nr. 44B, sector 3, Bucharest cod 032266, Romania;

Aldavo Ltd - Malta Life Sciences Park, Building 1, Level 4, Sir Temi Zammit Buildings, San Gwann, SGN 3000, Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate con il dosaggio da 2,5 mg, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, angiologo, chirurgo vascolare e cardiochirurgo.

Per tutte le confezioni sopra indicate con il dosaggio da 10 mg, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Per tutte le confezioni sopra indicate con il dosaggio da 15 mg e 20 mg, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: neurologo, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Fatto salvo quanto previsto dalla nota AIFA 97 per l'indicazione FANV.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD),

di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi RCP, FI ed etichette, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «*HMA (Heads of Medicines Agencies), MRI Product Index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 25 agosto 2025, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01838

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cabergolina, «Cabergolina Renata» cod. MCA/2023/13.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 112 del 18 marzo 2025

Procedura europea n. IE/H/1256/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CABERGOLINA RENATA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Renata Pharmaceuticals (Ireland) Limited, con sede legale e domicilio fiscale in 12 Crowe Street, Dundalk, comma Louth, Irlanda (IE).

Confezioni:

«0,5 mg compresse» 8 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051612012 (in base 10) 1K72CD (in base 32);

«0,5 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051612024 (in base 10) 1K72CS (in base 32).

Principio attivo: cabergolina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Alterno Labs d.o.o. - Brnčičeva ulica 29, Ljubljana-Črnuče, 1231, Slovenia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione

in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 16 agosto 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01839

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di disodio clodronato, «Difosfonal».

Estratto determina AAM/PPA n. 161/2025 del 7 marzo 2025

È autorizzata la seguente variazione:

Tipo II - C.I.4) Modifica dei paragrafi 4.2, 4.7, 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, con modifica della posologia e l'inserimento di informazioni di sicurezza.

A seguito della separazione dei riassunti delle caratteristiche del prodotto delle formulazioni iniettabili (autorizzata con la N1B/2021/830), sono stati eliminati i riferimenti alle suddette formulazioni ai paragrafi 1, 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 8.

Per l'adeguamento alla linea guida sugli eccipienti, sono stati modificati i paragrafi 2 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, paragrafo 2 del foglio illustrativo e sezione 3 delle etichette.

Sono state apportate ai testi modifiche formali ed in accordo al QRD *template.*

Relativamente al medicinale «Difosfonal» nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

026510053 - «400 mg capsule» 10 capsule.

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea, la modifica della denominazione della confezione sopracitata come di seguito indicato:

Da 026510053 - «400 mg capsule» 10 capsule;

a 026510053 - «400 mg capsule rigide» 10 capsule.

Codice pratica: VN2/2021/168.

Titolare: spa società prodotti antibiotici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Biella, 8, 20143 Milano, codice fiscale 00747030153.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01840

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vinorelbina, «Vinorelbina Medac».

Estratto determina AAM/PPA n. 165/2025 del 14 marzo 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazione tipo II approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II C.I.4) ed una variazione tipo IB C.I.z), aggiornamento del paragrafo 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del paragrafo 2 del foglio illustrativo per aggiornare le informazioni sulla gravidanza e la contraccezione nei pazienti di sesso maschile in seguito alla decisione *«CHMP-Guideline EMA/CHMP/SWP/74077/2020 corr. 3* from 2 March 2022: «SWP recommendations on the duration of contraception following the end of treatment with a genotoxic drug»* e per aggiungere un periodo appropriato di interruzione dall'allattamento al seno durante l'uso del medicinale; aggiornamento dei testi common in linea con le modifiche apportate da diversi Stati membri durante la fase nazionale della procedura iniziale di autorizzazione. Conseguente modifica dei paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 6.1, 6.3 e 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, delle sezioni 2, 4 e 6 del foglio illustrativo e corrispondenti sezioni delle etichette.

Relativamente al medicinale VINORELBINA MEDAC.

Confezioni:

A.I.C. n.:

049928017 - «20 mg capsule molli» 1 capsula in blister PVC/PVDC/AL;

049928029 - «20 mg capsule molli» 4 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

049928031 - «30 mg capsule molli» 1 capsula in blister PVC/PVDC/AL;

049928043 - «30 mg capsule molli» 4 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

049928056 - «80 mg capsule molli» 1 capsula in blister PVC/PVDC/AL.

Codice di procedura europea: MT/H/0542/001-003/II/002/G.

Codice pratica: VC2/2022/522.

Titolare A.I.C.: Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate MBH, con sede legale e domicilio fiscale in Theaterstr. 6, 22880, Wedel, Germania.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana

e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01841

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dimetilfumarato, «Dimetilfumarato EG Stada Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 166/2025 del 14 marzo 2025

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.5.a.2) con la conseguente immissione in commercio del medicinale DIMETILFUMARATO EG STADA ITALIA nelle confezioni di seguito indicate:

Confezione: «240 mg capsule rigide gastroresistenti» 196 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051453090 (base 10) 1K2752 (base 32);

Confezione «240 mg capsule rigide gastroresistenti» 196x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051453102 (base 10) 1K275G (base 32);

Principio attivo: dimetilfumarato.

Codice pratica: C1B/2024/2794.

Codice di procedura europea: IS/H/0640/002/IB/002.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia,6, 20136, Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RRL (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista neurologo).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. Il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01842

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di isoflurano, «Sedaconda».

Estratto determina AAM/PPA n. 167/2025 del 14 marzo 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.6.a), modifica dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per:

aggiunta di indicazione terapeutica e posologia per la popolazione pediatrica di età compresa tra i 3 ed i 17 anni;

aggiunta di informazioni di sicurezza relative alla popolazione pediatrica;

modifiche editoriali;

aggiornamento del *risk management plan* (RMP);

estensione della durata di un anno dell'esclusiva di mercato relativamente al medicinale SEDACONDA.

Confezioni:

A.I.C. n.:

050035017 - «100% V/V vapore per inalazione, liquido» 6 flaconi in vetro da 100 ml;

050035029 - «100% V/V vapore per inalazione, liquido» 6 flaconi in vetro da 250 ml.

Codice di procedura europea: DE/H/6881/001/II/009.

Codice pratica: VC2/2023/735.

Titolare A.I.C.: Sedana Medical AB, con sede legale e domicilio fiscale in Svardvagen, 3a, SE-182 33 - Danderyd, Svezia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01843

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fosavance»

Estratto determina IP n. 208 del 6 marzo 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale FOSAVANCE 70 mg/5,600 IU 4 *tablets* autorizzato dall'*European medicines agency* - EMA e identificato con n. EU/1/05/310/007, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate.

Confezione: «Fosavance» - «70mg/5600 UI compressa - uso orale» blister (ALL/ALL) 4 compresse.

Codice A.I.C.: 051935017 (in base 10) 1KJXT9(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 70 mg di acido alendronico (come sodio triidrato) e 140 microgrammi (5.600 UI) di colecalciferolo (vitamina D3);

eccipienti: cellulosa microcristallina (E460), lattosio anidro (vedere paragrafo 2), trigliceridi a catena media, gelatina, croscarmellosa sodica, saccarosio (vedere paragrafo 2), biossido di silice colloidale, magnesio stearato (E572), butilidrossitoluene (E321), amido modificato (mais) e silicato di sodio e alluminio (E554).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Fosavance» - «70mg/5600 UI compressa - uso orale» blister (ALL/ALL) 4 compresse.

Codice A.I.C.: 051935017.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Fosavance» «70mg/5600 UI compressa - uso orale» blister (ALL/ALL) 4 compresse.

Codice A.I.C.: 051935017.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01844

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Adempas»

Estratto determina IP n. 211 del 6 marzo 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale ADEMPAS 1 mg *film-coated tablet* - 42 *tablets* autorizzato dall'*European medicines agency* - EMA e identificato con n. EU/1/13/907/004, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Abacus Medicine A/S con sede legale in vesterbrogade 149 1620 - Copenhagen.

Confezione: «Adempas» 1 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PP/ALU) - 42 compresse.

Codice A.I.C.: 051889020 (in base 10) 1KHJVW(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene.

Principio attivo: 1 mg di riociguat.

Eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, crospovidone (tipo B), ipromellosa 5cP, lattosio monoidrato, magnesio stearato e sodio laurilsolfato (vedere al termine del paragrafo 2 per ulteriori informazioni sul lattosio). Film di rivestimento: idrossipropilcellulosa, ipromellosa 3 cP, glicole propilenico (E 1520) e biossido di titanio (E 171). Adempas 1 mg, 1,5 mg compresse contengono anche ossido di ferro giallo (E 172). Adempas 2 mg e 2,5 mg compresse contengono anche ossido di ferro giallo (E172) e ossido di ferro rosso (E 172).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Adempas» 1 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PP/ALU) - 42 compresse.

Codice A.I.C.: 051889020.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Adempas» 1 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PP/ALU) - 42 compresse.

Codice A.I.C.: 051889020.

RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiochirurgo, cardiologo, pneumologo e reumatologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01845

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Padcev»

Estratto determina IP n. 212 del 6 marzo 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale PADCEV 30 mg powder for concentrate for solution for infusion - 1 vial autorizzato dall' European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/21/1615/002, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Abacus Medicine A/S con sede legale in Vesterbrogade 149 1620 - Copenhagen.

Confezione: «Padcev» 30 mg - Polvere per concentrato per soluzione per infusione - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) - 1 flaconcino - codice A.I.C. n. 051820025 (in base 10) 1KFFHT(in base 32);

forma farmaceutica: flaconcino

composizione: un flaconcino da 20 mg di polvere per concentrato per soluzione per infusione

contiene:

principio attivo: 20 mg di enfortumab vedotin

eccipienti: istidina, istidina cloridrato monoidrato, trealosio diidrato e polisorbato 20.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Padcev» 30 mg - Polvere per concentrato per soluzione per infusione – Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) - 1 flaconcino - codice A.I.C. n. 051820025

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Padcev» 30 mg - Polvere per concentrato per soluzione per infusione – Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) - 1 flaconcino - codice A.I.C. n. 051820025.

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01846

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di febbraio 2025, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2024 e 2025 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
	(Base 2015=100)		
2023 *Media*	*118,7*		
2024 Febbraio	119,3	0,7	9,7
Marzo	119,4	1,2	8,6
Aprile	119,3	0,8	8,8
Maggio	119,5	0,8	8,0
Giugno	119,5	0,8	6,8
Luglio	120,0	1,1	6,9
Agosto	120,1	0,8	6,1
Settembre	120,0	0,6	5,7
Ottobre	120,1	0,8	2,5
Novembre	120,1	1,2	1,9
Dicembre	120,2	1,1	1,7
Media	*119,7*		
2025 Gennaio	120,9	1,3	2,2
Febbraio	121,1	1,5	2,2

25A01856

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Purassa» e pubblicazione del disciplinare di produzione.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la registrazione del nome «Purassa» come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dall'Associazione per il marchio IGP Purassa, e a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi il giorno 18 marzo 2025 presso la sala riunioni della società New-Copromo s.r.l., sita a Fano (PU) in via Pilo Biancalana n. 8, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti e se con adeguata documentazione:

dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 46 e all'art. 49, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2024/1143;

dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 48, paragrafo 1 e 2, all'art. 29 paragrafo 1, 2 e 3, e all'art. 30 del regolamento (UE) n. 2024/1143;

dimostrano che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2024/1143;

forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico di cui all'art. 28 del regolamento (UE) n. 2024/1143.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta domanda di registrazione alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la già menzionata domanda sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 2024/1143, alla Commissione europea.

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DELLA I.G.P. «PURASSA»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Purassa» è riservata ai molluschi bivalvi appartenenti alla specie *Chamelea gallina* (o *Venus gallina*) pescati nella zona di produzione di cui all'art. 3 che rispondono alle condizioni e ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione delle caratteristiche del prodotto

La «Purassa» possiede una conchiglia di forma rotondeggiante, di colore variabile tra il grigio, il bianco-giallastro e il marrone chiaro, con raggi punteggiati, striati o composti da linee punteggiate con ornamenti scuri a profilo serpeggiante stretto e irregolare. La superficie interna è liscia, di colore bianco-giallastro con macchie violacee in corrispondenza dei punti di inserzione dei muscoli adduttori che tengono chiuse le valve.

La taglia minima commerciale comune della «Purassa» è pari a 23 mm. A seconda del diametro del guscio il prodotto commerciabile deve essere così suddiviso:

taglia di 1ª scelta, con diametro ≥ 28 mm;

taglia di 2ª scelta, con diametro < 28 e ≥ 26 mm;

taglia di 3ª scelta, con diametro < 26 e ≥ 25 mm;

taglia mista, con diametro < 25 e ≥ 23 mm.

Il peso secco delle conchiglie non è inferiore ai seguenti valori (in grammi):

taglia di 1ª scelta, con peso secco ≥ 3,14 g;

taglia di 2ª scelta, con peso secco < 3,14 g e ≥ 2,46 g;

taglia di 3ª scelta, con peso secco < 2,46 g e ≥ 2,30 g;

taglia mista, con peso secco < 2,30 g e ≥ 1,98 g.

Il prodotto insacchettato deve essere immesso nella filiera commerciale entro la giornata stessa di pesca, appartenere alla categoria di freschezza «extra», come definita dalla regolamentazione comunitaria e nazionale, presentare tutte le valve chiuse ed essere privo di cattivi odori.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di cattura della «Purassa» è quella compresa tra la foce del torrente Tavollo, che delimita il confine fra Marche ed Emilia Romagna, e il traverso della località di Marzocca (AN), con una lunghezza di costa di circa 56 km, con coordinate marittime:

per il confine Sud:

A) Marzocca

Lat. 43° 40' 30'' N

Long. 013° 17' 24'' E

B) Punto a 3 miglia nautiche da Marzocca al traverso della costa

Lat. 43° 42' 54'' N

Long. 013° 20' 18'' E

per il confine Nord:

C) Porto Cattolica

Lat. 43° 58' 10'' N

Long. 012° 45' 10'' E

D) Punto a 3 miglia nautiche dal Porto di Cattolica seguendo il parallelo

Lat. 44° 00' 27'' N

Long. 012° 47' 40'' E

La «Purassa» deve essere pescata esclusivamente in acque di categoria «A», che rispettano i requisiti microbiologici, chimici, fisici e biologici relativi ai limiti stabiliti per le diverse sostanze nocive.

Art. 4.

Prova dell'origine

È necessario monitorare ogni fase del processo produttivo documentando per ognuna gli *input* e gli *output*.

Per evitare che il prodotto venga a contatto con vongole provenienti da zone escluse dal presente disciplinare e mantenere sempre l'identificazione della partita d'origine, tutte le fasi vengono svolte in una linea di lavorazione a essa dedicata e confezionate in sacchetti di rete o altro tipo di confezione a basso contenuto in plastica, oppure biodegradabile e/o compostabile, di colore giallo. In alternativa, deve essere approntato un apposito registro con indicazione giornaliera degli orari entro i quali viene effettuata l'esclusiva lavorazione di molluschi bivalvi provenienti dalla zona definita dall'art. 3 del presente disciplinare.

La tracciabilità del prodotto è garantita attraverso l'iscrizione dei pescatori, dei gestori degli impianti di spedizione e dei confezionatori in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, nonché mediante la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte.

Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di cui all'art. 7, secondo quanto stabilito dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodi di ottenimento del prodotto

Pesca

La pesca della «Purassa» viene realizzata con l'utilizzo di draghe idrauliche.

Il prodotto è sottoposto a una prima lavorazione a bordo (lavaggio e selezione in base alle disposizioni normative) e non può essere sbarcato sfuso, ma confezionato in appositi sacchi a rete in plastica di colore giallo.

Il peso prestabilito delle confezioni ha un massimale di 10 kg.

I sacchi vengono raccolti su appositi bancali a poppa dell'imbarcazione, al massimo in tre strati, e conservati sotto alcuni teloni per evitare che il prodotto sia esposto al sole e alle polveri.

Ai fini di una maggiore sostenibilità della pesca, le imbarcazioni utilizzate per la cattura della «Purassa» devono essere dotate di contenitori per la raccolta di oggetti in plastica o di altri materiali dragati durante la pesca, in modo che i rifiuti possano essere trasportati a terra e correttamente smaltiti in apposite isole ecologiche, ubicate nei porti dell'area identificata dall'art. 3 del presente disciplinare, contribuendo così alla pulizia e alla tutela dei fondali marini.

Consegna e commercializzazione

Lo sbarco del prodotto raccolto e insacchettato a bordo deve essere eseguito presso i porti situati nella zona definita dall'art. 3 del presente disciplinare, per verificare il rispetto delle norme di riferimento.

Dopo lo sbarco il prodotto è sottoposto ai controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e immediatamente caricato sugli automezzi.

Durante il trasporto, la «Purassa» deve essere conservata a una temperatura compresa tra 0° e 6° C e destinata al Centro spedizione molluschi (stabilimento per rifinitura, lavaggio, pulitura, calibratura, confezionamento e imballaggio dei molluschi), senza passare per l'impianto di stabulazione, in quanto proveniente da zone di mare classificate «A», secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

All'arrivo nel Centro spedizione molluschi, la «Purassa» deve essere lavata con acqua potabile, vagliata in base alla taglia e pesata. La «Purassa» deve essere riconfezionata in sacchetti di rete o altro tipo di confezione a basso contenuto di plastica, oppure biodegradabile e/o compostabile, di colore giallo, con relativa etichetta, per distinguerla da vongole provenienti da altri areali di pesca, ai sensi dell'art. 8 del presente disciplinare.

Nel Centro spedizione molluschi, i molluschi-bivalvi provenienti dall'areale IGP vengono stoccati/conservati in celle refrigerate o comparti di celle frigo esclusivamente dedicati al contenimento del prodotto certificato, con temperatura compresa tra 0 °C e 6 °C.

Art. 6.

Legame con la zona geografica

La richiesta di riconoscimento della «Purassa» IGP si basa sia sulla reputazione, legata a un insieme di elementi storici, umani e sociali che sulla qualità distintiva del prodotto data dal grado di robustezza del guscio.

L'area considerata nel presente disciplinare è particolarmente idonea per favorire la crescita della vongola e aumentare la robustezza del guscio (rilevabile dal peso della conchiglia in relazione alla sua dimensione), grazie alle sue condizioni ambientali (temperatura, salinità e correnti) e climatiche.

Tale area costituisce una parte del prolungamento della pianura padana, con fondali caratterizzati da sedimenti di natura sabbiosa o sabbiosa-fangosa. In particolare, la presenza di falesie e di strette spiagge ciottolose riduce il livello di fanghi limosi nei fondali, agevolando l'insediamento e la sopravvivenza dei molluschi-bivalvi. Inoltre, i fiumi locali, in particolare il Metauro, arricchiscono le acque di sostanze nutritive, influenzando positivamente la robustezza del guscio della «Purassa».

La robustezza delle conchiglie influenza positivamente la qualità della «Purassa» in termini di maggiore *shelf-life* e riduzione delle rotture del guscio rispetto a quelle di vongole provenienti da altre zone, migliorando le condizioni di commerciabilità e determinando anche un minore spreco di risorsa durante la cattura e le fasi successive.

La reputazione della «Purassa» è legata anche a fattori storici come testimoniato da un ampio ventaglio di pubblicazioni (statuti, mercuriali della pesca, ricettari) che documentano, almeno dal XIV secolo, la pesca delle vongole nel medio-alto Adriatico e la relativa denominazione «Purassa».

Documenti storici della fine del 1800 dimostrano come il prelievo manuale o con attrezzi, nei fondali sabbiosi costieri, a ridosso della battigia, abbia contribuito alla sopravvivenza delle popolazioni locali.

Dagli inizi del 1900, si è avviato un prelievo con finalità commerciali, grazie all'evoluzione delle tecniche di raccolta, trasporto e conservazione. A partire dalla fine degli anni '50, l'impiego di sistemi meccanici di pesca e selezione del prodotto ha determinato anche un netto miglioramento delle condizioni lavorative. Dagli anni '70, sono state introdotte le prime draghe idrauliche (con acqua a pressione), sostanzialmente simili a quelle utilizzate ancora oggi.

Più recentemente, una variegata documentazione (costituita da articoli su riviste specializzate, *blog* di ricette, programmi di sagre, ecc.) dimostra come il nome «Purassa» sia ancora largamente in uso e testimonia l'elevato interesse verso questo prodotto.

Il legame della «Purassa» con il territorio è comprovato anche dal carattere associativo della pesca professionale. Per la gestione delle attività di cattura, infatti, vengono costituiti dei consorzi ai quali aderiscono le organizzazioni di produttori.

Attualmente, il passaggio generazionale è agevolato dalle buone condizioni di lavoro, dalla minore durezza in confronto ad altri mestieri, dalle ottime prospettive reddituali e occupazionali, dalla rinnovabilità delle licenze e dalla disponibilità della risorsa, garantita dalla gestione sostenibile da parte degli operatori.

Le pesca della «Purassa» consente di sostenere un significativo indotto legato anche a mestieri che caratterizzano l'area di riferimento e la sua cultura, mentre il forte legame con gli elementi di attrazione turistica dei territori interessati, ai quali la tradizione culinaria legata alla vongola contribuisce, permette di rafforzare la coesione delle comunità costiere.

Art. 7.

Controlli
(Struttura di controllo)

Il controllo della conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo, secondo la normativa vigente. Tale struttura è Rina Agrifood S.p.a, con sede legale in viale Cesare Pavese n. 305 - 00144 Roma - tel. 06.54228675 - mail: agrifood@rina.org - pec: rinaagrifood@legalmail.it

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Le confezioni per la «Purassa», in sacchetti di rete o altro tipo di confezione a basso contenuto di plastica, oppure biodegradabile e/o compostabile come da art. 5, di colore giallo, dovranno essere sigillate in modo che l'apertura della confezione ne comporti la rottura del sigillo o della confezione stessa.

In etichetta devono essere indicate le diciture «Purassa» e l'«Indicazione Geografica Protetta», eventualmente sostituibile con l'acronimo «IGP».

Devono essere riprodotti, inoltre, il simbolo grafico comunitario della IGP e il logo distintivo della «Purassa».

Il logo evoca la forma e il colore della vongola grigio-giallastra-marrone chiaro caratteristica dell'area definita dal disciplinare e ne riporta il nome dialettale, ovvero «Purassa».

Il font della scritta è DietDidot Title W03 Regular.

Per la realizzazione del logo sono stati utilizzati i seguenti colori Pantone:

È possibile utilizzare il logo della Indicazione in versione bianco e nero.

All'indicazione geografica protetta, di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle stabilite dal presente disciplinare, che potrebbe trarre in inganno il consumatore.

Nella retrostante etichetta tecnica saranno riportate, oltre ai dati obbligatori richiesti dalla normativa vigente comunitaria e nazionale, le seguenti informazioni: nome del produttore, prodotto proveniente da banchi naturali sabbiosi in mare aperto, acque classificate «A», data di sbarco e di confezionamento, indicazione del tipo di scelta del prodotto.

25A01854

Aggiornamento dell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238

Si rende noto che sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 110765 del 11 marzo 2025, avente ad oggetto «Aggiornamento dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.».

Il testo integrale del decreto e del relativo elenco allegato sono disponibili al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22781

25A01855

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 marzo 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0845
Yen	159,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,957
Corona danese	7,4584
Lira Sterlina	0,83849
Fiorino ungherese	399,45
Zloty polacco	4,196
Nuovo leu romeno	4,9765
Corona svedese	10,9695
Franco svizzero	0,9512
Corona islandese	146,9
Corona norvegese	11,6705
Rublo russo	-
Lira turca	39,6428
Dollaro australiano	1,7158
Real brasiliano	6,2887
Dollaro canadese	1,5642
Yuan cinese	7,8718
Dollaro di Hong Kong	8,4241
Rupia indonesiana	17739
Shekel israeliano	3,9415
Rupia indiana	94,6938
Won sudcoreano	1578,91
Peso messicano	21,9075
Ringgit malese	4,7973
Dollaro neozelandese	1,8917
Peso filippino	62,261
Dollaro di Singapore	1,4436
Baht tailandese	36,651
Rand sudafricano	19,7829

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A01878

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 marzo 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0912
Yen	161,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,963
Corona danese	7,4587
Lira Sterlina	0,84374
Fiorino ungherese	401,78
Zloty polacco	4,2003
Nuovo leu romeno	4,9771
Corona svedese	10,9815
Franco svizzero	0,9608
Corona islandese	146,9
Corona norvegese	11,634
Rublo russo	-
Lira turca	39,927
Dollaro australiano	1,7357
Real brasiliano	6,3688
Dollaro canadese	1,5731
Yuan cinese	7,8929
Dollaro di Hong Kong	8,4784
Rupia indonesiana	17937,42
Shekel israeliano	3,98
Rupia indiana	95,1455
Won sudcoreano	1586,56
Peso messicano	22,2142
Ringgit malese	4,8155
Dollaro neozelandese	1,913
Peso filippino	62,518
Dollaro di Singapore	1,4535
Baht tailandese	36,855
Rand sudafricano	19,9287

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A01879

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 marzo 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0886
Yen	162,23
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,013
Corona danese	7,4591
Lira Sterlina	0,84078
Fiorino ungherese	399,78
Zloty polacco	4,1955
Nuovo leu romeno	4,9774
Corona svedese	10,9765
Franco svizzero	0,9619
Corona islandese	146,5
Corona norvegese	11,6085
Rublo russo	-
Lira turca	39,8526
Dollaro australiano	1,7297
Real brasiliano	6,3587
Dollaro canadese	1,5684
Yuan cinese	7,8848
Dollaro di Hong Kong	8,4579
Rupia indonesiana	17929,24
Shekel israeliano	3,9606
Rupia indiana	94,9275
Won sudcoreano	1580,65
Peso messicano	22,0364
Ringgit malese	4,823
Dollaro neozelandese	1,9056
Peso filippino	62,449
Dollaro di Singapore	1,4527
Baht tailandese	36,855
Rand sudafricano	20,0248

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A01880

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 marzo 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,083
Yen	160,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,093
Corona danese	7,4605
Lira Sterlina	0,83778
Fiorino ungherese	400,28
Zloty polacco	4,1965
Nuovo leu romeno	4,9775
Corona svedese	11,07
Franco svizzero	0,9579
Corona islandese	146,1
Corona norvegese	11,5975
Rublo russo	-
Lira turca	39,6459
Dollaro australiano	1,7264
Real brasiliano	6,3032
Dollaro canadese	1,5591
Yuan cinese	7,8493
Dollaro di Hong Kong	8,4175
Rupia indonesiana	17799,48
Shekel israeliano	3,9622
Rupia indiana	94,27
Won sudcoreano	1577,63
Peso messicano	21,8318
Ringgit malese	4,8064
Dollaro neozelandese	1,9045
Peso filippino	62,238
Dollaro di Singapore	1,4484
Baht tailandese	36,665
Rand sudafricano	19,9578

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A01881

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 marzo 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0889
Yen	161,88
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,014
Corona danese	7,4601
Lira Sterlina	0,84183
Fiorino ungherese	399,48
Zloty polacco	4,1723
Nuovo leu romeno	4,9768
Corona svedese	11,0538
Franco svizzero	0,9641
Corona islandese	145,9
Corona norvegese	11,62
Rublo russo	-
Lira turca	39,9381
Dollaro australiano	1,7237
Real brasiliano	6,2683
Dollaro canadese	1,5691
Yuan cinese	7,8822
Dollaro di Hong Kong	8,4635
Rupia indonesiana	17811,63
Shekel israeliano	4,0019
Rupia indiana	94,6655
Won sudcoreano	1582,87
Peso messicano	21,7571
Ringgit malese	4,8418
Dollaro neozelandese	1,8985
Peso filippino	62,372
Dollaro di Singapore	1,4536
Baht tailandese	36,658
Rand sudafricano	19,7832

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A01882

MINISTERO DELL'INTERNO

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita di «Santa Caterina d'Alessandria V.M.», in Ceriale

Con decreto del Ministro dell'interno del 5 marzo 2025 viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita di Santa Caterina d'Alessandria V.M., con sede in Ceriale (SV).

25A01833

Mutamento della denominazione assunta dalla Parrocchia «Beato Giovanni XXIII», in Corigliano Calabro

Con decreto del Ministro dell'interno del 5 marzo 2025 la Parrocchia «Beato Giovanni XXIII», con sede in Corigliano Calabro (CS), ha assunto la denominazione di Parrocchia «San Giovanni XXIII».

25A01834

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 14 marzo 2025 - Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI. Apertura sportello.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 marzo 2025 sono stati fissati i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni per il sostegno alle PMI nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. La misura agevolativa attua l'Investimento 16 «Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI», previsto nella Missione 7 «REPowerEU» del PNRR, ed è disciplinata dal decreto ministeriale 13 novembre 2024, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2024.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate dalle ore 12,00 del 5 febbraio alle ore 12,00 dell'8 aprile 2025.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 17 marzo 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

25A01835

Comunicato relativo al decreto 10 marzo 2025 - Agevolazioni alle imprese operanti nell'economia sociale. Modalità di erogazione del contributo a fondo perduto e definizione degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione degli impatti attesi.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 10 marzo 2025 , adottato in attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 8 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2017, così come modificato dal decreto ministeriale 28 gennaio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2022, è stata disciplinata l'erogazione proporzionale di un contributo a fondo perduto, destinato a coprire una quota delle spese ammissibili, subordinatamente all'avvenuta erogazione, da parte della banca finanziatrice, della corrispondente quota di finanziamento agevolato.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 12 marzo 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

25A01836

Comunicato relativo alla circolare direttoriale 19 marzo 2025 – Fondo per il sostegno alla transizione industriale. Chiarimenti circa le modalità e le condizioni per l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione.

Al fine di consentire alle imprese beneficiarie delle agevolazioni del Fondo per il sostegno alla transizione industriale di richiedere l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 19 marzo 2025, n. 634, è stato fornito lo schema in base al quale dovrà essere predisposta la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria da rilasciare in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, gestore dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale della circolare è consultabile dalla data del 19 marzo 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

25A01918

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-072) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04*)*	- annuale	€	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	€	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	€	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	€	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	€	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	€	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05*)*	- annuale	€	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95*)*	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C